

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. CCXLI
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(Anno 2025)

(Articolo 14-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(CALDERONE)

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2026

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	3
2. IL SISTEMA ISTITUZIONALE	5
2.1. Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5
2.2. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza	5
2.3. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.....	6
2.4. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.....	6
2.5. Comitati regionali di coordinamento	6
2.6. Commissione per gli interpelli.....	6
2.7. Organismi paritetici	6
2.8. Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nuova organizzazione e specifiche attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro	7
2.9. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.....	7
2.10. Ispettorato nazionale del lavoro	8
2.11. Altri soggetti	8
3. ATTIVITÀ A CARATTERE NORMATIVO	9
3.1. Implementazione della patente a crediti (PAC)	16
3.2. Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione	17
3.3. Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	18
3.4. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.....	18
3.5. Piano triennale per la prevenzione 2025-2027.....	19
4. ATTIVITÀ A CARATTERE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	21
4.1. Autorizzazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali	21
• Autorizzazioni per i ponteggi metallici fissi.....	21
• Autorizzazioni dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro	21
• Autorizzazione dei soggetti abilitati ai lavori sotto tensione	22
4.2. Elenchi	22
• Esami degli esperti di radioprotezione e iscrizione nel relativo elenco	22
• Esami dei medici autorizzati e iscrizione nel relativo elenco	23
• Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici.....	23

4.3.	Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	24
4.4.	Attività concernenti lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).....	25
4.5.	Altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro.....	26
	• Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	26
	• Rilascio dei libretti di radioprotezione	27
4.6.	Gestione di Fondi	27
	• Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	27
	• Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.....	28
	• Fondo per incentivare i programmi di <i>screening</i> e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.	29
5.	ATTIVITÀ INTERNAZIONALE	30
6.	ATTIVITÀ PROMOZIONALI E AZIONI DI PREVENZIONE	33
6.1.	Protocollo tra Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali – PCTO.....	33
6.2.	Bando di concorso <i>“Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”</i>	34
6.3.	Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro	35
6.4.	Progetto <i>“SI.IN.PRE.SA. - Sicurezza, Informazione, Prevenzione, Salute”</i>	36
6.5.	Altre iniziative rivolte ai giovani	37
6.6.	Iniziative in tema di formazione.....	38
6.7.	Concorso nazionale buone pratiche in edilizia	39
6.8.	Attività e prodotti realizzati nell'ambito dei Protocolli d'intesa.....	40
	• Protocolli con Enti, Amministrazioni pubbliche, Società in controllo pubblico, Consigli degli ordini professionali.....	41
	• Protocolli di intesa con associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e organismi paritetici	41
	• Protocolli grandi gruppi industriali - PNRR	42
6.9.	Finanziamenti alle imprese	43
6.10.	Collaborazione INAIL - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	46
6.11.	Avvisi pubblici INAIL	46

• Avviso pubblico formazione e informazione 2024	46
• Avviso pubblico formazione e informazione 2025	47
• Campagna comunicazione e informazione sugli infortuni in ambito domestico	47
6.12. OT-23 Riduzione premio istanze <i>ex</i> articolo 23 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019	48
7. ATTIVITÀ DI VIGILANZA	50
7.1. Incremento del personale ispettivo	50
7.2. Vigilanza tecnica	51
7.3. Pianificazione ed effettuazione	51
7.4. Campagne straordinarie.....	52
7.5. Risultati attività di vigilanza tecnica	53
7.6. Vigilanza sulle norme in tema di patente a crediti (PAC).....	55
8. SINTESI DELL'ANDAMENTO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO – ANNO 2025	56
9. INTERVENTI, ORIENTAMENTI E PROGRAMMI.....	67

PREMESSA

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (articolo 1, comma 1, lettera b), prevede, all'articolo 14-*bis*, la Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la quale *“Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ... omissis ...”*.

In vista dell'attuazione del citato articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008 per l'anno corrente, la presente relazione illustra lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2025, anche con riferimento all'andamento infortunistico e tecnopatico e all'attività di vigilanza, nonché agli interventi volti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, riportando altresì gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno 2026.

L'annualità 2025 ha rappresentato un punto di snodo nelle politiche nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati infatti consolidati percorsi avviati negli anni precedenti - in particolare con i tavoli tecnici promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2024-2025 - e sono stati adottati interventi di sistema che rafforzano la prevenzione, la vigilanza, soprattutto nei settori più a rischio, insistendo con attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e riservando una particolare attenzione alla formazione e alla qualificazione delle imprese per una maggiore tutela dei lavoratori.

Come ha esortato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione della seconda edizione degli Stati generali sulla salute e sicurezza sul lavoro: *“La tutela dei lavoratori costituisce la prima forma di giustizia nel lavoro, parte integrante del diritto di ogni donna e uomo a svolgere un'attività dignitosa e protetta. Un lavoro non è vero se non è anche sicuro. La garanzia della attuazione di questo principio richiede l'impegno congiunto di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali: un'alleanza capace di superare le differenze per perseguire obiettivi condivisi. Serve un'alleanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro”*.

Il Governo condivide pienamente questa visione di “alleanza”, ed è proprio seguendo tale principio che il 13 giugno 2025, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è svolto un incontro tecnico con le rappresentanze sindacali e datoriali. L'iniziativa ha avviato un percorso strutturato finalizzato a definire nuove misure di rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono stati organizzati dal Ministero diversi tavoli tematici paralleli, con il coinvolgimento anche del mondo delle professioni, per esaminare proposte e iniziative su vari temi quali: formazione, meccanismi di premialità per le imprese virtuose che investono in sicurezza, procedure e responsabilità negli appalti, valorizzazione delle figure professionali e dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza, interventi per rafforzare le misure di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nei settori a maggior rischio d'infortuni sul lavoro, misure per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sul lavoro.

I tavoli sulla sicurezza sono stati il motore per la definizione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”* convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 e hanno confermato l'impegno del Ministero per una programmazione partecipata e orientata alla prevenzione. È stato introdotto un insieme organico di misure volte a potenziare la prevenzione,

rafforzare l'apparato ispettivo, riqualificare la formazione, sostenere le imprese virtuose e garantire maggiore protezione alle categorie più esposte. Il provvedimento incide in maniera sistematica sul decreto legislativo n. 81 del 2008 e costituisce l'asse portante degli interventi programmati per il 2026.

Si può oggi affermare che il 16 dicembre 2025 è stata approvata la Strategia nazionale 2026-2030 da parte del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presieduto dal Ministro della salute. Tale documento ha il compito di orientare tutte le politiche italiane di prevenzione nel quinquennio 2026-2030 in allineamento con il Quadro strategico UE 2021-2027. Il documento approvato sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni per il recepimento formale e la declinazione territoriale degli indirizzi nazionali.

La Strategia, pienamente allineata al Quadro strategico UE 2021-2027, costituirà il riferimento per i principali strumenti programmatori nazionali (Piano integrato MLPS, Piani di prevenzione INAIL, Piani regionali di prevenzione, Documento di programmazione dell'attività di vigilanza INL).

Tra i diversi interventi rilevanti promossi nel 2025 e che guideranno le azioni del Governo anche nel 2026 si evidenziano:

- **il rafforzamento strutturale della vigilanza:** incremento del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rafforzamento del contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro, potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- **l'introduzione e consolidamento di strumenti qualificanti** come il *badge di cantiere*, la revisione della patente a crediti e l'ampliamento dei poteri sanzionatori e di sospensione;
- **lo sviluppo della banca dati di vigilanza del SINP** (MiniSINP Vigilanza) e avvio dell'aggiornamento del decreto interministeriale n. 183 del 2016;
- **il rafforzamento del sistema formativo:** applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, avvio delle attività per la definizione dei criteri di accreditamento dei soggetti formatori, registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL;
- **estensione e consolidamento delle tutele INAIL** per studenti e personale scolastico, incluse quelle relative agli infortuni *in itinere* nell'ambito della formazione scuola-lavoro;
- **attuazione del Piano integrato 2025 e adozione del nuovo Piano integrato 2026** decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2026) nell'ottica del rafforzamento della sicurezza sul lavoro, con un *focus* particolare su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa, in coerenza con le previsioni del decreto-legge n. 159 del 2025.

Il quadro infortunistico 2025, pur mostrando alcuni segnali di stabilizzazione, conferma la necessità di mantenere elevata l'attenzione. Restano prioritari i settori dell'edilizia, dell'agricoltura e della logistica, connotati da rischi elevati e da una forte presenza di piccole e microimprese.

L'anno 2026 sarà quindi caratterizzato dall'attuazione del nuovo quadro normativo, dal consolidamento delle strategie nazionali e dall'impegno congiunto di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici nel promuovere un modello di salute e sicurezza partecipata, innovativa e inclusiva, fondato sull'alleanza richiamata dal Presidente della Repubblica: **un'alleanza che coinvolge istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali nel comune obiettivo di garantire lavoro sicuro, dignitoso e sostenibile.**

1. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nel rinviare alla ricostruzione del quadro normativo elaborata nella *Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro 2024* si intende qui porre l'attenzione sugli interventi realizzati nell'anno 2025.

Numerosi interventi sono riconducibili al **decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159**, recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*" convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 che ha introdotto un insieme di misure volte a **rafforzare la prevenzione, la vigilanza, la formazione e la responsabilità** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apportando, peraltro, diverse modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 con il quale, si ricorda, il Legislatore di allora ha aggiornato e riordinato il quadro normativo in materia e che, negli anni, ha subito diverse modifiche ed integrazioni al fine di un costante adeguamento anche alla normativa comunitaria.

In particolare, con il decreto-legge n. 159 del 2025 si rafforza il **sistema premiale**. Per incentivare la prevenzione e orientare le imprese verso comportamenti virtuosi è disposta l'autorizzazione all'INAIL, dal **1° gennaio 2026**, ad effettuare la revisione **delle aliquote di oscillazione in bonus** per andamento infortunistico e **dei contributi INAIL in agricoltura**. Sono **escluse** dal beneficio le aziende con **condanne definitive** negli ultimi due anni per violazioni gravi in materia di sicurezza. Inoltre, per valorizzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, **collegando la qualità del lavoro agricolo al rispetto della sicurezza ed elevando il livello complessivo di tutela**, si prevede, ai fini dell'iscrizione, **l'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza**, oltre che di lavoro e previdenza, riservando una quota delle risorse INAIL per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza alle imprese iscritte alla Rete stessa.

Il decreto-legge in esame introduce, inoltre, disposizioni volte a **rafforzare la vigilanza**. Una particolare attenzione viene prestata alle filiere complesse e alle attività maggiormente a rischio. È introdotto il **badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione** (esteso oltre che all'edilizia a ulteriori attività a rischio più elevato). Il Legislatore ha inteso **rafforzare gli strumenti di controllo negli appalti e subappalti**. È stato previsto, inoltre, l'incremento dell'organico dell'INL e del contingente dei Carabinieri dedicato alla tutela del lavoro. Si tratta di una misura **strutturale e urgente** per far fronte all'aumento della vigilanza richiesta dal nuovo quadro normativo. A ciò si aggiunge il potenziamento funzionale dei **Dipartimenti di prevenzione delle ASL/SSN**.

Sono stati previsti, ancora, **programmi avanzati di prevenzione**, anche attraverso l'uso di strumenti innovativi (come la realtà aumentata) e la diffusione di DPI tecnologicamente avanzati, soprattutto nelle PMI. Al fine di favorire l'adozione di *standard* tecnici aggiornati, inoltre, si è previsto di garantire **l'accesso gratuito alle norme tecniche ISO UNI** sulla salute e la sicurezza e l'introduzione del regime di pubblicità attraverso il **Bollettino Ufficiale delle norme tecniche (BUNT)** predisposto da UNI e pubblicato sui siti internet del Ministero del Lavoro e P.S. e dell'INAIL. Sempre grande importanza è stata riservata alla **promozione della cultura della prevenzione**, attraverso meccanismi di consolidamento della stessa e favorendo la raccolta e il tracciamento dei **near miss** ("mancati infortuni"), in ottica di prevenzione proattiva.

Si è inteso dare compimento, inoltre, **all'impianto riformatore avviato negli anni precedenti sugli standard formativi in materia di salute e sicurezza**, per evitare che operino soggetti formatori non qualificati.

Appare opportuno rilevare come particolare attenzione continui ad essere riservata ai percorsi di **Formazione scuola-lavoro (ex PCTO)** con l'estensione della **tutela INAIL anche agli infortuni in**

itinere nonché con il rafforzamento delle misure di sicurezza e con la limitazione delle attività ad alto rischio.

Infine, il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di **protezione civile**, al fine di un raccordo sistemico tra sicurezza del lavoro e interventi in situazioni straordinarie. Il Legislatore ha voluto disciplinare in modo più chiaro le tutele applicabili alle attività di volontariato e di protezione civile, che spesso presentano caratteri di rischio elevato o imprevedibile.

Tale tema era già stato anticipato con quanto previsto dal **decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. "DL Economia")**, recante *"Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"*, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha introdotto, con l'articolo 6-*quater*, l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Legislatore ha chiarito che il predetto comma deve essere interpretato nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, in tal modo definendo il perimetro delle responsabilità prevenzionistiche.

Con il **decreto-legge 24 giugno 2025 n. 90** (articolo 2-*ter*) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, è stato modificato il comma 4-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Il predetto decreto n. 48 del 2023 aveva previsto, in via sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa INAIL, oltre che alle attività già comprese (nei laboratori e nelle palestre) a tutte quelle di insegnamento - apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. decreto *omnibus*) aveva disposto la proroga della misura per l'anno scolastico e accademico 2024-2025, con l'introduzione all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 del comma 4-*bis*. Ora, con il citato articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2025, che ha modificato il citato comma 4-*bis*, è stato stabilito che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 148 del 2023 si applicano anche a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026. Quest'ultima disposizione normativa ha quindi reso strutturale l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento. Infine, il già citato decreto-legge n. 159 del 2025, come sopra già accennato, ha disposto (articolo 7, comma 1) che le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.

2. IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Con riferimento al sistema istituzionale, nel sottolineare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 attribuisce al Ministero della salute (attraverso il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (attraverso la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6), alle Regioni, all'INAIL e all'INL un ruolo essenziale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rinvia alla ricostruzione elaborata nella *Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro 2024*. In questa sede si intende porre l'attenzione sugli interventi realizzati nell'anno 2025 che hanno apportato alcuni aggiornamenti nell'ambito dei diversi organismi.

2.1. Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Non può non menzionarsi in primo luogo l'importante lavoro svolto dai soggetti istituzionali in relazione alla **Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, che prendendo spunto dal quadro strategico dell'UE, è stata redatta dal Ministero della salute nell'ambito del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza. La Strategia è frutto del confronto e delle riflessioni condivise tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, l'INAIL, l'INL, nell'ottica di configurarsi non solo come atto di indirizzo strategico funzionale ad offrire un corretto orientamento, che definisca ed orienti le linee comuni delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli obiettivi e i programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ma anche come visione comune, patto di responsabilità tra i soggetti a vario titolo interessati.

Infatti, il documento costituirà la base per i futuri atti programmatici delle Amministrazioni coinvolte quali ad esempio il Piano nazionale della prevenzione e Piani regionali della prevenzione (*Ministero della salute + Regioni*), il Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*), il Piano triennale della prevenzione (*INAIL*) e Il Documento di programmazione dell'attività di vigilanza (*INL*).

La bozza di Strategia 2026-2030 si fonda su cinque assi strategici: "1. *Affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro*", "2. *Rafforzare e incrementare la resilienza del sistema istituzionale*", "3. *Potenziare l'efficacia delle tutele*", "4. *Supportare le micro, piccole e medie imprese*" e "5. *Diffondere la cultura della prevenzione*".

In data 16 dicembre 2025 la Strategia è stata approvata dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza presso il Ministero della salute. La definizione della Strategia in argomento prevede un passaggio anche in Conferenza Stato-Regioni per la declinazione territoriale degli indirizzi nazionali, prima della formale adozione da parte del Ministro della salute.

2.2. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza

Con il decreto-legge n. 159 del 2025 (articolo 5, comma 1, lettera 0b, n. 1) è stata ampliata la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (articolo 5, decreto legislativo n. 81 del 2008), istituito presso il Ministero della salute, al quale partecipa ora anche l'Ispettorato nazionale del lavoro nella persona del Direttore della competente Direzione centrale.

Appare utile ricordare che il Comitato in parola è l'organismo in cui le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, individuano le linee generali delle rispettive politiche di prevenzione e vigilanza.

2.3. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Con il decreto-legge n. 159 del 2025 (articolo 5, comma 1, lettera a, n. 1) è stata ampliata anche la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, decreto legislativo n. 81 del 2008), istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale partecipa ora anche l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Appare utile ricordare che la predetta Commissione è la sede in cui si realizza il confronto tra le istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati su tutti i più importanti temi in questo ambito, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive.

Ad essa, in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 151 del 2015 partecipano anche tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale, nonché un rappresentante dell'ANMIL. Il decreto-legge n. 159 del 2025 (articolo 5, comma 1, lettera a, n. 2) ha stabilito che tali componenti partecipano alla Commissione senza diritto di voto.

2.4. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Nel quadro del sistema di coordinamento occorre fare uno specifico riferimento al SINP (*Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81.

Il SINP è diretto ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e a programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

2.5. Comitati regionali di coordinamento

In tutte le Regioni è prevista la costituzione dei Comitati regionali di coordinamento (articolo 7, decreto legislativo n. 81 del 2008), finalizzati alla programmazione coordinata degli interventi e a garantire l'uniformità degli stessi, costituendo, in raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5, la necessaria cabina di regia interistituzionale degli interventi.

2.6. Commissione per gli interpellati

Con il decreto-legge n. 159 del 2025 (articolo 5, comma 1, lettera b-bis) è stata ampliata anche la composizione della Commissione per gli interpellati, (articolo 12, decreto legislativo n. 81 del 2008), istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale partecipa ora anche l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Appare utile ricordare che la predetta Commissione esprime pareri su questioni di ordine generale, relative all'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per gli organi di vigilanza su tutto il territorio nazionale.

2.7. Organismi paritetici

Gli organismi paritetici sono costituiti, ai sensi dall'articolo 2, lettera ee) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questi enti sono, altresì, individuati quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, nonché lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia e ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Come meglio descritto al paragrafo 4.2, in attuazione dell'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici al fine di selezionare i soggetti che possono svolgere efficacemente le importanti funzioni attribuite dalla legge ai citati organismi.

L'articolo 4, comma 4, del citato decreto n. 171 del 2022 dispone che *“Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nel Repertorio”*.

In Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la **circolare n. 2 del 29 gennaio 2026** ha diramato istruzioni al fine della realizzazione della predetta verifica in prossimità della scadenza del termine triennale decorrente dalla data di iscrizione.

2.8. Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nuova organizzazione e specifiche attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si ritiene utile fare un breve cenno all'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, tra i suoi molteplici compiti, progetta, realizza e coordina interventi di tutela del lavoro. Infatti, il Ministero, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, si propone di costruire e diffondere la cultura della sicurezza riservando ampio spazio a tutte le attività e iniziative che contribuiscano a promuovere la prevenzione e all'individuazione di strategie che concorrano a un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro. Al riguardo, coadiuvato dal confronto costante con gli attori sociali, il Ministero svolge un'azione di monitoraggio dello stato di applicazione della normativa.

2.9. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli obiettivi dell'ente sono: ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'INAIL realizza inoltre iniziative di monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni, di indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo, di finanziamento alle imprese che investono in sicurezza e di ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.10. Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è un'Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

Dotato di proprio Statuto e divenuto operativo dal 1° gennaio 2017, l'INL svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmando e coordinando a livello centrale e territoriale tutta la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha previsto la partecipazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite propri rappresentanti, alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e della Commissione per gli interpelli (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

2.11. Altri soggetti

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua diversi enti ed organismi pubblici ai quali sono attribuiti compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, tra i vari soggetti figurano il Ministero della salute, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

3. ATTIVITÀ A CARATTERE NORMATIVO

Le attività di carattere normativo sono riconducibili all'elaborazione di interventi volti a individuare misure efficaci in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con una particolare attenzione della prevenzione, alla tutela e alla promozione della cultura della sicurezza, ma anche misure più strettamente legate alle politiche assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e all'erogazione delle prestazioni.

Tra le misure normative di rilievo adottate nel corso dell'annualità 2025 occorre fare specifico riferimento al già citato **decreto-legge n. 159 del 2025**, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del 2025 che ha profondamente aggiornato, come rappresentato al paragrafo 1, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento in esame rappresenta un intervento essenziale "*per mettere in sicurezza il futuro*", in linea di continuità con le iniziative già avviate di contrasto agli infortuni e alle irregolarità nelle filiere produttive.

Il decreto-legge incide su più livelli del sistema prevenzionistico, apportando modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, potenziando le capacità ispettive e introducendo misure premiali a favore dei soggetti virtuosi.

Le misure di maggiore rilievo possono essere riassunte nelle seguenti

- **Premialità alle imprese virtuose.** Autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, alla **revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico** - con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in *bonus* per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - **e dei contributi INAIL in agricoltura.**
- **Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità.** Modifica i **requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità**, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto.** Prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformità, controlli in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto.
- **Istituzione del badge di cantiere.** Obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
- **Rafforzamento delle sanzioni della patente a crediti.** Aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione amministrativa minima in caso di mancanza, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.89, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.81/2008, della patente a crediti - o del documento equivalente - o con punteggio inferiore a quindici crediti; per le condotte che si realizzano successivamente al 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata

dell'illecito; le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore.

- **Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.** Autorizza INL, per il triennio 2026-2028, ad assumere a tempo indeterminato attraverso concorsi su base regionale, **300 ispettori** (famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza). Incrementa la dotazione organica del Comando **Carabinieri** tutela lavoro di complessive **100 unità**.
- **Interventi in materia di prevenzione e di formazione.** Prevede che INAIL, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno 2026, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a **35 milioni di euro** (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al **finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro**, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con riferimento al **RLS**, prevede che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico della formazione, nel rispetto del principio di proporzionalità (tenuto conto della dimensione aziendale e del livello di rischio dell'attività svolta). Prevede, inoltre, che le **competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione** previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 vengano **registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore**, nonché all'interno del **fascicolo sociale e lavorativo del cittadino**, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma **SIISL**. Prevede, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2026, vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.
- **Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione.** Prevede che con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, adottato (avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, vengano individuati al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa i **criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.** L'ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL è esteso, per gli studenti coinvolti nei percorsi di "formazione scuola-lavoro" (ex PCTO), anche agli infortuni *in itinere*, occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio al luogo dove si svolgono i percorsi in parola e da quest'ultimo all'abitazione. Dispone che **le convenzioni** stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro **non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio**, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.
- **Borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.** A ulteriore sostegno dei titolari della rendita a superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali è riconosciuta una borsa di studio (esente da ogni imposizione fiscale) di importo pari a 3mila euro annui qualora riconosciute ad alunni delle scuole primarie e a studenti delle scuole secondarie di primo; 5mila euro annui per studenti di scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP; di 7mila euro per ogni anno di frequenza in caso di studenti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ITS Academy.
- **Agevolazioni occupazionali solo se le ricerche di personale avvengono attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa.** Prevede che, dal primo aprile 2026, i datori di

lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze debbano pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL. Precisa che, ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Prevede che, dal primo aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro possano essere effettuate (dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati) anche tramite il SIISL. Dalla stessa data, le Agenzie per il lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni che gestiscono, con la possibilità di accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

- **Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.** Eleva dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni - previste dalla normativa vigente - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. *società benefit* tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.
- **Tracciamento dei mancati infortuni.** Prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (d'intesa con INAIL, sentite le parti sociali) adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
- **Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.** Apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e prevede la possibilità di introdurre nell'ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli *screening* oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
- **Consultazione gratuita delle norme UNI.** Prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche e l'elaborazione, da parte dell'UNI, del Bollettino Ufficiale delle norme tecniche (BUNT) da pubblicarsi sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'INAIL.
- **Modelli organizzativi e di gestione.** Modifica l'art.30, c.5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserendo la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 tra gli standard tecnici per l'elaborazione dei modelli organizzativi e di gestione riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, con la conseguente soppressione del riferimento alla norma British Standard OHSAS 18001:2007.
- **Stabilizzazione personale sanitario INAIL.** Autorizza l'assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica ricoperta e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.

- **Organizzazioni di volontariato della protezione civile.** Chiarisce, tra l'altro, le definizioni di organizzazione di protezione civile, formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario e dispone le relative regolamentazioni.
- **Condotte violente o moleste.** Inserisce, tra le misure generali di tutela di cui all'art.15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art.62 dello stesso decreto, dando chiara attuazione alle previsioni della Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata in Italia con la legge 15 gennaio 2021, n. 4.

Il Ministero ha avviato l'attività istruttoria per l'adozione dei diversi provvedimenti ivi previsti al fine della compiuta attuazione degli interventi nel corso dell'anno 2026.

*

Tra i provvedimenti adottati nell'annualità 2025 e 2026, ancora, si segnalano i seguenti.

Legge 17 febbraio 2025, n. 21, recante *“Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica”* che si pone la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore, nel contesto dell'insegnamento dell'educazione civica.

Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. "DL Economia"), recante *“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”*, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Tale decreto-legge, all'articolo 6-*quater*, ha introdotto l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”*. La delega per il recepimento della direttiva in riferimento era contenuta nella **legge 13 giugno 2025, n. 91** recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”*. La direttiva (UE) 2023/2668, modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto e introduce nuove e più rigorose misure per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. In particolare, la citata Direttiva estende il campo di applicazione a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti in maniera attiva o passiva.

Decreto ministeriale 21 maggio 2025, n. 69, recante *“Ricostituzione della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Decreto ministeriale 9 luglio 2025, n. 95, che ha adottato il *“Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di*

lavoro”. Sullo stesso rilevante tema appare opportuno segnalare le *“Linee di indirizzo per la protezione di lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 (25/69/CR6bis/C7).

Circolare 13 febbraio 2025, n. 2, recante *“Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”*, che ha revisionato la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, finalizzata alla **prevenzione dei rischi determinati dall’esecuzione di lavori su alberi mediante funi**. La nuova circolare specifica le misure di sicurezza da adottare, in vista di un ulteriore contenimento dei rischi infortunistici; fornisce informazioni tecniche per la corretta scelta e il miglior uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; individua le procedure di recupero, in caso di situazioni di soccorso, di operatori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi.

Circolare 23 maggio 2025, n. 11, recante *“Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del D. lgs. n. 81/2008. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11 aprile 2011”*.

Decreto direttoriale 17 febbraio 2025, n. 9, concernente la *“Costituzione della Commissione di cui all’articolo 6 del bando relativo alla seconda edizione del concorso “Salute e sicurezza... insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”*.

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).

**

In relazione alle attività concernenti l’attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell’agricoltura, dell’industria, dei servizi e nel settore marittimo, l’erogazione delle prestazioni, la disciplina tariffaria e l’attuazione degli obblighi contributivi nei suindicati settori, nel periodo di riferimento sono stati adottati i seguenti decreti.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2025, n. 39 - unitamente alle tabelle (Tavv. da n. 1 a n. 26) e al testo contenente le istruzioni per l’uso delle medesime che formano parte integrante del decreto - concernente *“Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL dell’11 novembre 2024, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 maggio 2025 (G.U. Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2025 - Supplemento Ordinario n. 17).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2025, n. 52, concernente la *“Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 marzo 2025, n. 41.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1°*

gennaio 2025” di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 marzo 2025, n. 40.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 57, concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 marzo 2025, n. 40.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 58, concernente la *“Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 marzo 2025, n. 44.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 59, concernente la *“Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 marzo 2025, n. 45.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2025, n. 85, concernente la *“Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 marzo 2025, n. 43.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 settembre 2025, concernente la *“Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, n. 127.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2025, concernente la *“Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione Indici Gravità Medi (2026-2028) e misura della riduzione per il 2026”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, n. 128.

In relazione ai provvedimenti regolamentari attuativi sopra elencati, l’INAIL - sulla base del parere favorevole acquisito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - emana apposite circolari con le quali fornisce le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni normative di riferimento. Per l’anno 2025 si segnalano le seguenti circolari.

Circolare INAIL 24 gennaio 2025, n. 3, avente ad oggetto *“Polizza volontari. Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad*

attività di pubblica utilità, senza remunerazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Chiarimenti sull'obbligo assicurativo INAIL".

Circolare INAIL 5 febbraio 2025, n. 13, avente ad oggetto *"Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994. Applicazione retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal decreto ministeriale 12 gennaio 1996 per il facchinaggio nelle aree portuali"*.

Circolare INAIL 27 febbraio 2025, n. 19, avente ad oggetto *"Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2024, n. 68"*.

Circolare INAIL 7 aprile 2025, n. 26, avente ad oggetto *"Indicazioni operative per l'attività ispettiva. Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Termine di prescrizione"*.

Circolare INAIL 20 maggio 2025, n. 29, avente ad oggetto *"Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2025"*.

Circolare INAIL 20 maggio 2025, n. 30, avente ad oggetto *"Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2025"*.

Circolare INAIL 20 maggio 2025, n. 31, avente ad oggetto *"Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell'obbligo assicurativo INAIL degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa"*.

Circolare INAIL 18 settembre 2025, n. 48, avente ad oggetto *"Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi"*.

Circolare INAIL 11 dicembre 2022, n. 55, avente ad oggetto *"Assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL. Adeguamento dei limiti di età previsti per l'erogazione. Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Articolo 9"*.

Circolare INAIL 23 dicembre 2025, n. 62, avente ad oggetto *"Assicurazione con la speciale forma della gestione per conto dello Stato"*.

Circolare INAIL 23 dicembre 2025, n. 70, avente ad oggetto *"Regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della magistratura onoraria"*.

Circolare INAIL 9 gennaio 2026, n. 1, avente ad oggetto *"Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026"* (parere reso il 19 agosto 2025).

Decreto di autorizzazione all'INAIL per la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* (Delibera n. 146) e dei contributi in agricoltura (Delibera n. 147) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159.

Infine, appare utile evidenziare che nell'ottica di rafforzare, ancor di più rispetto al passato, la cultura della sicurezza, adeguandola alle nuove sfide del mondo del lavoro e non solo, sono state attuate azioni concrete, finalizzate a prevenire situazioni di rischio e creare ambienti lavorativi maggiormente sicuri.

In tale contesto si inserisce la previsione, originariamente disciplinata solo per l'anno scolastico 2023/2024, della **tutela assicurativa per gli studenti e gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore** di cui all'articolo 18 del summenzionato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, estesa anche all'anno scolastico 2024/2025 dall'articolo 9 del **decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113**, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e reso infine strutturale dall'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, con un'interpretazione estensiva agli infortuni *in itinere* data dal citato decreto-legge n. 159 del 2025.

Nella seguente tabella si riporta un prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie complessivamente stanziare.

NORMATIVA	ONERE FINANZIARIO (euro)
Articolo 18, decreto-legge n. 48 del 2023 (<i>estensione anno 2023-2024</i>)	17,3 milioni per il 2023; 30,4 milioni per il 2024 e 5 milioni per il 2025
Articolo 9, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (<i>proroga anno 2024-2025</i>)	17,49 milioni per il 2024 e 29,98 milioni per il 2025
Articolo 2-ter, decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 (<i>strutturale a partire da anno 2025-2026</i>)	5,01 milioni per l'ultimo quadrimestre del 2025; 10,14 milioni per il 2026; 10,45 milioni per il 2027; 10,77 milioni per il 2028; 11,09 milioni per il 2029; 11,44 milioni per il 2030; 11,82 milioni per il 2031; 12,20 milioni per il 2032; 12,61 milioni per il 2033 e 13,03 milioni dal 2034

3.1. Implementazione della patente a crediti (PAC)

Nel 2025 è proseguita l'attività di implementazione della patente a crediti che dal 1° ottobre 2024 costituisce un titolo abilitativo il cui possesso consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nell'ambito di cantieri temporanei o mobili.

La patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili è stata introdotta dall'articolo 29, comma 19, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato l'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rubricato "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*". Le disposizioni in materia di patente a crediti sono state modificate dal decreto-legge n. 159 del 2025, convertito (articolo 3, commi 4 e 5) che è intervenuto sia sul già menzionato articolo 27, in particolare sui commi 7-bis, 8, 9 e 11, che sugli allegati I-bis, recante fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente, e XII del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Segnatamente, è stato previsto, al comma aggiuntivo 7-bis, che per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del

verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Inoltre, nelle ipotesi in cui è possibile che l'INL adotti provvedimenti di sospensione della patente, in via cautelare, per il verificarsi di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, ai sensi delle modifiche apportate al comma 8, si precisa che è previsto che siano le competenti procure della Repubblica a trasmettere tempestivamente all'Ispettorato, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, le informazioni necessarie alla adozione dei predetti provvedimenti di sospensione. Tali provvedimenti, si dispone ancora, sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 *“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”*, nel 2025, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti di INAIL e INL, per lo svolgimento dei necessari approfondimenti volti a declinare i requisiti di cui alla Tabella *“Assegnazione crediti aggiuntivi”* - allegata al decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 - che presentano una maggiore complessità e che devono essere posseduti per l'ottenimento dei crediti aggiuntivi. Tale lavoro ha portato alla redazione di un documento condiviso che, nel 2026, sarà presentato alle parti sociali e pubblicato nelle forme più idonee a garantire la sua piena conoscibilità.

Con decreto direttoriale del 25 giugno 2025, n. 43 dell'INL, sono state individuate le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

Inoltre, con proprie note, l'INL fornisce continui approfondimenti in materia (nota del 4 giugno 2025, prot. n. 964 *“Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO”*; nota del 15 luglio 2025, prot. n. 288 *“Riconoscimento crediti aggiuntivi”*; nota del 29 luglio 2025, prot. n. 1496 *“Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti – Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali”*).

3.2. Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione

In data 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'*“Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”* (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).

Per quanto concerne i profili di carattere sostanziale dell'Accordo si rinvia alla Relazione dell'anno passato che dettagliatamente ha dato conto delle novità allora appena introdotte.

Nel corso dell'anno 2025, a seguito della pubblicazione del predetto Accordo e dopo una prima fase di applicazione dello stesso, sono state avviate attività di analisi, che hanno coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL e le Regioni, volte a fornire indicazioni più specifiche su alcuni aspetti dell'Accordo stesso, al fine di darne una corretta lettura, attraverso apposite FAQ, di cui le prime sono state pubblicate a fine marzo del 2026.

3.3. Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come già precisato al paragrafo 2.5, l'articolo 1 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, nella nuova formulazione, mira ad assicurare, in considerazione dell'attività svolta, che almeno la metà rappresentati della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro abbia un profilo professionale giuridico. Tale modifica, entrata in vigore nel gennaio 2025, ha comportato l'avvio dell'iter di ricostituzione della Commissione in conformità al richiamato requisito introdotto dal Legislatore.

L'iter in parola si è concluso con l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 maggio 2025, n. 69.

Nel corso dell'anno 2025 la Commissione per gli interpelli di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008 ha continuato la propria attività volta a fornire risposte agli interpelli formulati dai soggetti legittimati dal comma 1 della richiamata disposizione. Complessivamente, nell'anno 2025 si è fornito riscontro a n. 74 istanze, di cui n. 2 interpelli pubblicati sul sito istituzionale a cura della competente Direzione generale (interpello n. 1 del 18 settembre 2025 e interpello n. 2 del 20 novembre 2025, di cui alla tabella sottostante), mentre delle restanti n. 72 istanze, prive dei requisiti di ammissibilità o comunque trasmesse ad altro organo competente, n. 37 sono state comunque esaminate dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative e n. 35 dalla Commissione nel corso delle riunioni.

INTERPELLO	ISTANTE	OGGETTO
n. 1 del 18 settembre 2025	Università degli Studi di Udine	Percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università (articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025)
n. 2 del 20 novembre 2025	Regione Siciliana	Applicazione del Titolo - Il LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana (articolo 62 e Allegato IV, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

3.4. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Nel corso dell'anno 2025, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro si è riunita con regolarità - superando, dunque, definitivamente le criticità risalenti al 2022 in relazione alla posizione delle parti sociali circa la partecipazione con diritto di voto degli esperti prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - e ha posto in essere le seguenti attività:

- Costituzione del "Comitato n. 1 per l'attuazione dell'art. 6, comma 8, lettere d) h) m) del D.lgs. n. 81/2008" c.d. "Comitato buone prassi e modelli di organizzazione e gestione aziendale" per attività istruttoria circa le competenze in materia di validazione delle buone prassi, anche alla luce del parere tecnico reso dall'INAIL;
- Validazione di due buone prassi, regolarmente pubblicate sul sito istituzionale, su otto complessivamente esaminate;
- Presentazione da parte del Ministero della salute della bozza di "Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", elaborata nell'ambito del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito presso il citato Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del mandato quinquennale dell'attuale Commissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 24, è stato avviato l'iter per la ricostituzione della Commissione, mediante le procedure disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016.

In particolare il 23 luglio 2025 è stato pubblicato l'avviso della scadenza del mandato dei componenti, ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, per l'individuazione dei rappresentanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. h) e i) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Successivamente, in data 6 ottobre 2025 - considerato che è pervenuto un numero di manifestazioni di interesse, da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, inferiori al numero minimo di componenti da designare - si è provveduto a pubblicare l'avviso di riapertura dei termini per le manifestazioni di interesse, limitato alle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il termine per l'invio delle manifestazioni in parola è scaduto il 27 ottobre 2025.

Infine, si è provveduto a chiedere alle Amministrazioni di cui al citato articolo 6 nonché all'ANMIL la designazione dei propri rappresentanti e ad avviare l'istruttoria per la nomina degli esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale, in conformità a quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale 13 gennaio 2016.

3.5. Piano triennale per la prevenzione 2025-2027

Con delibera n. 7 del 13 maggio 2025 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha approvato il Piano triennale per la prevenzione 2025-2027, che definisce le priorità strategiche e le azioni operative dell'Istituto finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Lo stesso rappresenta, inoltre, lo strumento di riferimento per l'attuazione di politiche di prevenzione condivise, realizzate in sinergia con le istituzioni e le parti sociali.

La predisposizione di uno specifico Piano triennale per la prevenzione trova fondamento non soltanto nell'applicazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ma anche nell'esigenza di assicurare una programmazione organica e coerente degli interventi, nonché una rappresentazione sistematica e trasparente delle iniziative dell'INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Piano, infatti, coerentemente alla Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e all'Agenda ONU 2030, definisce gli obiettivi che l'INAIL intende perseguire nel triennio di riferimento attraverso l'individuazione e l'attuazione di politiche prevenzionali e, soprattutto, mediante la promozione e il consolidamento della cultura della prevenzione.

È suddiviso in sei parti ed espone tramite singoli programmi una descrizione organica delle azioni da svolgere nel triennio 2025/2027. Le linee di intervento del Piano triennale sono riconducibili alle seguenti tematiche:

- declinare la propria missione coerentemente con la Strategia europea 2021-2027 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché con l'Agenda ONU 2030, favorendo in particolare il dialogo sociale e lo sviluppo del capitale sociale delle imprese;
- sviluppare politiche di prevenzione in logica di collaborazione, condivisione e coordinamento con le istituzioni e le parti sociali al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in

un mondo caratterizzato da rischi nuovi ed emergenti determinati dalle cosiddette transizioni verde, digitale e demografica;

- promuovere e sostenere l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative, esito dell'attività di ricerca dell'INAIL, assicurandone il trasferimento al sistema produttivo e favorendo l'integrazione tra ricerca e prevenzione. Tale processo contribuisce all'ammodernamento delle imprese, allo sviluppo economico, al miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e alla tutela dell'ambiente, concorrendo complessivamente a rafforzare le politiche di sostenibilità;
- intervenire efficacemente per mitigare o eliminare, in talune attività o settori produttivi, i rischi tradizionalmente noti;
- sviluppare la cultura della prevenzione anche all'interno del mondo della scuola, integrando i programmi educativi con strumenti innovativi e adeguati al *target* studentesco, e favorire tra i giovani - futuri lavoratori - l'acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti necessari a una cittadinanza attiva e responsabile.

Le azioni declinate nel Piano sono improntate tutte ad approccio olistico di tutela integrata: mettere le persone al centro per garantire un lavoro sano, sicuro, dignitoso, sostenibile, favorendo la partecipazione, la collaborazione, la condivisione tra le istituzioni, le parti sociali, il mondo produttivo, attraverso percorsi di sistematizzazione delle relazioni, di sostegno del dialogo sociale, di trasferimento delle conoscenze in nome di una migliore consapevolezza dei rischi per l'applicazione delle più appropriate misure di prevenzione.

Il Piano, quale declinazione organica dei programmi e delle azioni dell'INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il triennio di riferimento, è soggetto ad aggiornamento annuale. L'evoluzione delle iniziative già avviate, nonché i mutamenti normativi e organizzativi che incidono sul ruolo dell'Istituto nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e, più in generale, nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rendono necessaria la predisposizione di un aggiornamento per ciascuna annualità, al fine di garantire l'attualizzazione e la piena efficacia degli interventi programmati.

In tale contesto è in corso di approvazione l'aggiornamento per l'anno 2026 che tiene conto in particolare delle disposizioni introdotte con decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Tale provvedimento ha previsto importanti modifiche nella normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al già citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rafforzando il ruolo dell'INAIL quale soggetto promotore della cultura della prevenzione, con rilevanti ricadute sui lavoratori, sulle imprese e sul sistema produttivo nel suo complesso.

4. ATTIVITÀ A CARATTERE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Numerose sono le iniziative nelle quali sono coinvolti i diversi soggetti istituzionali, anche in coordinamento tra loro, al fine di favorire e promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito si intende cercare di fornire un quadro, seppur necessariamente non esaustivo, delle molteplici attività di carattere amministrativo-contabile che sono state svolte nell'anno 2025.

4.1. Autorizzazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge, in via ordinaria, un'ampia attività amministrativa volta a garantire la sicurezza sul lavoro in diversi settori e in tale ambito rientra il rilascio di autorizzazioni.

• Autorizzazioni per i ponteggi metallici fissi

Ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione per la costruzione e l'impiego di ponteggi metallici fissi nel territorio italiano.

L'autorizzazione, di durata decennale, è finalizzata a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro situati ad una altezza superiore a 2 metri, al fine di evitare cadute dall'alto.

Inoltre, il citato Ministero provvede al rinnovo dell'autorizzazione scaduta e al provvedimento di subentro nella titolarità dell'autorizzazione, nelle ipotesi di fusioni/scissioni tra società, procedure concorsuali, cessione del ramo d'azienda o altre vicende societarie che determinano l'avvicendamento nella produzione del ponteggio.

I provvedimenti in parola sono adottati con decreto del Direttore generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative ad esito di istruttoria tecnica, condotta esclusivamente da un gruppo di lavoro.

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 sono stati conclusi n. 9 procedimenti, con il rilascio di n. 4 nuove autorizzazioni e di un rinnovo.

• Autorizzazioni dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro

Ai sensi del decreto interministeriale 11 aprile 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce, pubblica ed aggiorna l'elenco dei soggetti privati abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, sulla base di parere tecnico formulato da un'apposita Commissione, la quale esprime il proprio parere anche in merito alle istanze di variazione delle abilitazioni concesse e di rinnovo quinquennale dell'iscrizione, nonché in relazione alle segnalazioni di eventuali comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche.

Le istanze di abilitazione, sulle quali la Commissione esprime proprio parere, riguardano anche l'abilitazione all'effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di lavoro del personale tecnico delle singole società.

Il provvedimento finale viene adottato con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; nel 2025 sono stati conclusi n. 152 procedimenti ed emanati n. 9 decreti riguardanti la variazione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Inoltre, si segnala che, nell'ottica di semplificazione delle procedure relative alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, in data 3 giugno 2025 è stato reso disponibile, sulla pagina "Servizi lavoro" del Ministero, uno specifico applicativo che consente alle Società interessate di trasmettere,

in via telematica, le proprie istanze, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta tramite il sistema "PagoPA" e di ricevere i provvedimenti in esito alla conclusione dei relativi procedimenti.

• **Autorizzazione dei soggetti abilitati ai lavori sotto tensione**

Ai sensi dell'articolo 82, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute è istituzionalmente competente a rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione dei lavori sotto tensione e l'autorizzazione ai relativi soggetti formatori. Le autorizzazioni in parola sono finalizzate a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori che devono effettuare i loro interventi su linea di media e alta tensione ed in presenza della tensione elettrica.

Ai sensi del decreto 4 febbraio 2011, l'istruttoria, avente natura tecnica, è attribuita ad apposita Commissione, composta anche da rappresentanti di altre Amministrazioni e istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel periodo di riferimento, la Commissione tecnica si è riunita n. 5 volte. Sono state chiuse, con esito favorevole, le n. 6 istanze di comunicazioni di variazioni delle autorizzazioni pervenute nell'anno e sono stati emanati n. 2 decreti di concerto con il Ministero della salute riguardanti variazioni e rinnovo triennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori sotto tensione.

4.2. Elenchi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sua attività amministrativa, gestisce elenchi la cui finalità è quella di garantire la qualificazione dei soggetti iscritti.

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce le procedure per l'iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

Le citate figure professionali svolgono un ruolo fondamentale al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

In particolare, gli esperti di radioprotezione sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nonché dei requisiti di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022.

I medici autorizzati, invece, sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nonché dei requisiti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, modificato, da ultimo, in data 23 luglio 2024.

Inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici che possono svolgere le attività di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

• **Esami degli esperti di radioprotezione e iscrizione nel relativo elenco**

La norma di riferimento è il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, con il relativo Allegato XXI e, in particolare, l'articolo 129, comma 1, il quale sancisce che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. Per quanto concerne l'abilitazione degli esperti di radioprotezione, il comma 4, lettera h), dell'articolo 129 del menzionato

decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, dispone l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, con il quale venga stabilita la composizione della Commissione di esame con designazione dei suoi componenti. Tale decreto è stato adottato in data 9 agosto 2022 ed è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, prevedendo anche, all'articolo 3, comma 3, che le funzioni di segreteria della commissione siano assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell'anno 2025 è stata condotta l'istruttoria delle n. 182 domande di ammissione all'esame di abilitazione pervenute nell'anno 2024, per la sessione di esami 2025 e sono stati ammessi a sostenere l'esame n. 181 candidati. Sono state svolte n. 18 sedute di esame, all'esito delle quali sono state conseguite n. 53 abilitazioni ed effettuate complessivamente n. 37 iscrizioni nell'albo degli esperti di radioprotezione.

Nel medesimo periodo, è stata aggiornata la composizione della Commissione di esame, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2025, n. 37 e, inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2025 n. 164 è stata aggiornata la composizione della relativa segreteria.

• **Esami dei medici autorizzati e iscrizione nel relativo elenco**

L'articolo 138 del decreto legislativo n. 101 del 2020 prevede l'elenco dei medici autorizzati, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono iscritti a tale elenco i soggetti che superano il relativo esame.

I requisiti di iscrizione all'elenco, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Università e della ricerca, del 4 maggio 2022, modificato, da ultimo, in data 23 luglio 2024.

Nell'anno 2025 è stata condotta l'istruttoria delle n. 106 domande di ammissione all'esame di abilitazione pervenute nell'anno 2024, per la sessione di esami 2025 e sono stati ammessi a sostenere l'esame di abilitazione n. 96 candidati. Sono state svolte n. 11 sedute di esame, nell'ambito delle quali sono state conseguite n. 28 abilitazioni ed effettuate 26 iscrizioni nell'albo.

*

Per entrambi gli elenchi, nel corso del 2025, sono proseguite le attività di competenza al fine di implementare i servizi dell'Applicativo "*Abilitazione medici ed esperti*" e, quindi, migliorare tale strumento informatico in risposta alle esigenze dell'utenza.

• **Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici**

In attuazione dell'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative - il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del medesimo decreto legislativo.

L'adozione del decreto è stata il frutto di un lungo e complesso lavoro svolto da un gruppo coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti delle

associazioni sindacali dei datori di lavoro: Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e CNA e dei lavoratori: CGIL, CISL e UIL.

Per la redazione del decreto, il citato gruppo ha svolto un'importante attività di approfondimento, nell'ambito della quale le menzionate parti sociali hanno avuto modo di formulare proposte sul contenuto del decreto stesso e sull'individuazione di criteri validi e attendibili per l'iscrizione nel repertorio. Il testo del citato decreto n. 171 del 2022, infatti, rappresenta un vero esempio di cooperazione tra i vari soggetti che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto che per la sua redazione si è preso spunto dei contributi forniti dalle medesime parti sociali e considerato che prima della sua sottoscrizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avuto cura di organizzare un apposito incontro, dedicato alla presentazione dello schema definitivo, in esito al quale, il testo finale è stato condiviso da tutte le organizzazioni richiamate.

L'Istituzione del citato Repertorio persegue la primaria finalità di selezionare i soggetti che possono svolgere efficacemente le importanti funzioni attribuite dalla legge agli organismi paritetici, mediante la creazione di un sistema che sia garanzia di qualità della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell'anno 2025 sono stati iscritti nel Repertorio n. 7 nuovi organismi paritetici.

Al 31 dicembre 2025 risultano iscritti al Repertorio un totale di n. 38 organismi.

Nel secondo semestre 2025 le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno avviato le interlocuzioni finalizzate all'adozione di una circolare congiunta che disciplini le modalità di verifica periodica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici. Con la **circolare n. 2 del 29 gennaio 2026**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, sono state previste le modalità di comunicazione del possesso dei requisiti in parola, con cadenza triennale.

4.3. Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'annualità 2025 è stata caratterizzata dall'**attuazione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2025**, strumento nuovo e dirompente di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n. 195. La motivazione alla base dell'adozione del Piano integrato va ricercata nella volontà di dare un segno tangibile della presenza e compattezza delle istituzioni rispetto ai tragici incidenti sul lavoro che si verificano nel nostro Paese, mediante una sinergia di azioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le altre Amministrazioni da questo vigilate - INAIL, INL e INPS - nel quadro di una proficua e fattiva collaborazione, in vista del rafforzamento e dell'efficientamento del sistema di tutele normativamente previste, nonché nell'ottica di una maggiore diffusione della cultura della salute e della sicurezza in tutti i luoghi – di vita, di studio e lavoro – volta al superamento dell'idea secondo la quale la tutela della sicurezza rappresenti solamente un mero adempimento giuridico. Il Piano integrato ha previsto un costante monitoraggio, con cadenza mensile, delle iniziative adottate in riferimento alle aree strategiche contemplate dallo stesso Piano integrato ed individuate in: iniziative di prevenzione e promozione, anche con riguardo agli interventi di sostegno alle imprese; campagne informative; iniziative rivolte ai giovani; campagne straordinarie di vigilanza; interscambio tra banche dati in tema di vigilanza medesima.

La competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative ha, quindi, garantito il coordinamento dei contributi degli enti partecipanti alle attività del Piano integrato e l'elaborazione di *reports* mensili; in proposito, la citata Direzione generale, alla conclusione di ciascun periodo di monitoraggio, si è attivata tempestivamente per la raccolta degli elementi utili alla predisposizione dei *reports*, nonché al compimento di quanto necessario in vista

della loro pubblicazione *online* su un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero, all'uopo dedicata.

Nel secondo semestre 2025, la richiamata Struttura direzionale, inoltre, è risultata impegnata nella **redazione del nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026**, anche alla luce del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa. Il Piano integrato 2026 è stato, così, predisposto nel solco ed in linea con quanto contenuto nel precedente Piano integrato 2025, nonché secondo una visione prospettica, volta a prendere in considerazione non solo i lavoratori di oggi, ma anche quelli di domani, mediante la previsione di attività trasversali e di immediata applicazione che guardino al mondo del lavoro, delle imprese e della scuola e che siano improntate alla prevenzione e alla formazione, alla sensibilizzazione e alle azioni concrete di contrasto alle irregolarità. Il nuovo piano integrato per l'anno 2026 è stato adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2026, n. 20.

4.4. Attività concernenti lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

Con riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali coordina il Tavolo tecnico cui è affidato il compito di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP.

Tale attività è di particolare rilievo in quanto finalizzata all'integrazione e alla condivisione delle banche dati che costituiscono un presupposto fondamentale per sviluppare politiche prevenzionali efficaci.

In particolare, si evidenzia che dal 2022, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato, in qualità di coordinatore, assieme a Regioni, INAIL e INL, nella realizzazione di un nuovo applicativo, la cui conduzione tecnica ed informatica è affidata all'INAIL, che permetterà all'INL e alle ASL, di accedere alle informazioni sui controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando duplicazioni e consentendo di effettuare ispezioni mirate in quanto definite nell'ambito di una programmazione (di breve, medio e lungo termine), fondata anche sull'esito di un'attività di vigilanza complessivamente condotta dalle Istituzioni a ciò preposte.

Nell'ambito di tali lavori, già nel 2024 è stato condiviso il prototipo di tracciato, recante l'impianto progettuale della sezione da sviluppare, definito in un apposito documento "*Proposta di comunicazione Controlli e Provvedimenti al servizio SINP*". Il tracciato condiviso ha, dunque, costituito il punto di partenza per la predisposizione del modello dati di riferimento (c.d. MiniSINP) unitamente alle regole da seguire per l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni. Il tracciato e le regole sono stati, poi, oggetto di successiva revisione e integrazione nel corso dei vari incontri del gruppo di lavoro, al fine di garantire coerenza, completezza e correttezza dei dati gestiti.

Con specifico riferimento al 2025, si evidenzia che sono proseguite le attività di sviluppo di tale applicativo, mediante i lavori del gruppo tecnico, composto in una prima fase da referenti di INAIL, INL e di alcune regioni che hanno risposto al questionario mirato a verificare i canali di interoperabilità disponibili e utilizzati: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Veneto a cui si è aggiunta la Puglia nel corso del primo semestre del 2025.

Oltre alla Puglia, che ha avviato le attività preliminari per l'integrazione e lo sviluppo dei servizi di interoperabilità, anche altri enti cooperanti hanno manifestato interesse per il progetto. In particolare, la regione Marche ha mostrato il proprio interesse e ha trasmesso i risultati dell'*assessment* tecnologico, mentre le regioni Emilia-Romagna e Sicilia hanno ricevuto la *survey* sullo stato di maturità dei rispettivi servizi di interoperabilità.

Attualmente, è stata completata la predisposizione e pubblicazione dei servizi di interoperabilità in ambiente di collaudo, rendendo i servizi stessi operativi sia in modalità di invio che di ricezione per gli enti cooperanti. Tuttavia, tenuto conto che, tale sistema, una volta a regime comporterà una modifica dei dati ora alimentati dal SINP, è emersa la necessità di assicurare un adeguato inquadramento normativo del nuovo applicativo “Mini-SINP Vigilanza” e delle relative regole tecniche e di trattamento dei dati, mediante la revisione del decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. A tal fine nel 2025 sono stati avviati i lavori per aggiornare il citato decreto. Nel 2026, inoltre, si sono già svolte una serie di riunioni tecniche con i rappresentanti di MLPS, INAIL, INL e Regioni, per procedere all’aggiornamento del citato decreto interministeriale n. 183 del 2016, con interventi correttivi in particolare volti a modificare le disposizioni attuative dell’articolo 8, comma 6, lettera e) del decreto legislativo n. 81 del 2008, non essendo stato ritenuto sufficiente effettuare un mero aggiornamento degli allegati mediante la procedura prevista all’articolo 3, comma 5 del medesimo decreto interministeriale n. 183 del 2016.

Con riferimento al processo di interscambio dati, un passo importante è costituito dalle Convenzioni sottoscritte con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per l’accesso ai servizi SINP denominati Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell’INAIL.

Entrambe le Convenzioni mirano al rafforzamento del SINP in quanto consentono la maggiore condivisione delle informazioni mediante il potenziamento e il coordinamento delle varie istituzioni interessate e coinvolte ed hanno l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di contrasto di infortuni e malattie professionali.

Con specifico riferimento alla Convenzione quadro con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si evidenzia che i servizi telematici Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell’Istituto sono resi accessibili a seguito dell’adesione delle Regioni e Province autonome alla Convenzione quadro secondo le modalità riportate all’art. 9 della medesima.

In tale ambito, l’INAIL ha proseguito le attività di rilascio delle abilitazioni al “Gestore delle utenze”, individuato da ciascuna Regione e Provincia autonoma nell’atto di adesione alla Convenzione, responsabile della gestione, abilitazione e disabilitazione per ogni servizio oggetto della convenzione i profili di “Operatore regionale”, “Referente Asl” e “Operatore Asl”.

4.5. Altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro

Tra le molteplici attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro una particolare menzione si ritiene opportuno riservare alle seguenti.

• Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica

Ai sensi dell’articolo 145 del decreto legislativo n. 101 del 2020, avverso il giudizio in materia di idoneità medica all’esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A fronte dell’istanza formulata, si procede all’istruttoria provvedendo a richiedere, al lavoratore e al datore di lavoro, la documentazione utile all’espressione del giudizio. Sulla base della documentazione pervenuta, la competente Struttura direzionale convoca la Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere tecnico. Successivamente si procede, con apposito decreto direttoriale, a comunicare l’esito ai soggetti interessati.

Nel 2025 si è proceduto alla trattazione di n. 6 ricorsi.

• Rilascio dei libretti di radioprotezione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 101 del 2020, provvede al rilascio dei libretti di radioprotezione per i lavoratori esterni di categoria A. Tale attività implica la verifica dei requisiti previsti dalla normativa, ed in particolare la conformità del libretto al modello di cui all'allegato XXIII del medesimo decreto legislativo. Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, si provvede alla vidimazione, con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione, del timbro e della data, ed alla trasmissione del libretto al datore di lavoro

Nel periodo di riferimento, sono pervenute n. 196 richieste di vidimazione, riferite ad una pluralità di libretti. L'attività svolta ha determinato la vidimazione di n. 360 libretti.

4.6. Gestione di Fondi

Di significativa rilevanza è, poi, da considerarsi la gestione di importanti Fondi inerenti alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori di vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Le risorse del Fondo sono riconosciute ai beneficiari come sussidio *una tantum*, aggiuntivo rispetto alla rendita ai superstiti già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

L'erogazione delle prestazioni è affidata all'INAIL, a seguito del trasferimento delle somme da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'anno 2025 le risorse finanziarie a tal fine disponibili sono state pari ad euro 12.479.421,00, di cui euro 10.979.421,00 assegnate dalla relativa legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa 5063 - in quanto l'originario stanziamento pari ad euro 10.479.421,00 è stato incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, di "0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" - ed euro 1.500.000,00 derivante da economie realizzate nella gestione del Fondo riferita agli esercizi finanziari precedenti e riassegnate sul corrispondente capitolo di bilancio con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52452 del 13 maggio 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2025, n. 75 sono stati quindi determinati gli importi delle prestazioni, differenziati per ciascuna tipologia di nucleo familiare, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, indicati nella tabella seguente:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	10.357,92
B	2	17.845,57
C	3	25.333,22
D	Più di 3	37.438,26

Si riporta, nella successiva tabella, un prospetto di confronto tra le annualità dal 2022 al 2025, dal quale si evince un incremento del beneficio, derivante sia dallo stanziamento previsto della legge di

bilancio, sia dal riutilizzo degli avanzi di gestione relativi alle annualità precedenti emergenti dai rendiconti presentati dall'INAIL.

TIPOLOGIA NUCLEO	N. SUPERSTITI	IMPORTO PER NUCLEO SUPERSTITI (euro)			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A	1	6.000,00	9.000,00	10.265,35	10.357,92
B	2	11.400,00	14.000,00	16.449,29	17.845,57
C	3	16.800,00	19.000,00	22.633,23	25.333,22
D	Più di 3	22.400,00	24.000,00	28.817,17	37.438,26

Si rappresenta, infine, che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, un considerevole aumento dello stanziamento, che risulta pari a complessivi **euro 40.979.421,00**.

Per completezza informativa, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo concernente il quadro complessivo dell'andamento dello sforzo economico profuso dal Governo nel periodo 2023-2026 per l'incremento degli importi del beneficio rispetto all'anno 2022.

PROVENIENZA SOMME	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Stanziamento LB (euro)	8.479.421,00	10.479.421,00	10.479.421,00	10.979.421,00	40.979.421,00

• **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**

Nel corso dell'anno 2024, è proseguita inoltre l'attività di gestione del **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**, istituito dall'articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.

Come specificato dalla norma, il Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni avvenuti, successivamente al 1° gennaio 2018, in occasione di attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 (per gli eventi avvenuti nel periodo 2018-2023) e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca del 25 settembre 2023, sono stati definiti i requisiti, i criteri di determinazione dell'importo e le modalità di accesso al Fondo.

In particolare, tale decreto ha previsto che la prestazione del Fondo sia finanziata interamente con risorse provenienti dal bilancio dello Stato; l'INAIL provvede ad anticipare il sostegno economico agli aventi diritto e a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto erogato nell'anno precedente per il relativo rimborso.

Nel corso dell'anno 2025, si è provveduto quindi al rimborso all'INAIL delle prestazioni erogate agli aventi diritto che hanno presentato apposita istanza (n. 2), per gli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2025, per un importo pari ad euro 400.000,00.

- **Fondo per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.**

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 392, è stato istituito, ai fini della promozione della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori, un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *“per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese”*.

La medesima disposizione normativa, al successivo comma 393, ha inoltre disposto che *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato”*.

Nel periodo di riferimento, la competente Direzione generale, nell'ambito dei lavori finalizzati all'attuazione del dettato normativo in parola, ha proseguito l'attività istruttoria, che si è conclusa con l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 dicembre 2025.

5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Con riferimento all'attività internazionale svolta nel 2025, nel rinviare alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata nell'ambito della precedente relazione afferente all'anno 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività degli organismi europei, ha proseguito i lavori di promozione della cultura della salute e della sicurezza a livello comunitario ed internazionale.

I menzionati rappresentanti ministeriali, infatti, oltre ad essere impegnati nelle attività dei Gruppi di interesse governativo (GIG) del Comitato consultivo salute e sicurezza sul lavoro (ACSH) e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), sono costantemente interpellati per le attività di interesse.

In particolare, nel periodo considerato, è stato avviato un proficuo confronto volto ad ottenere maggiori informazioni in ordine al coinvolgimento della rappresentanza italiana nei lavori inerenti alle direttive concernenti luoghi di lavoro e videoterminali, in considerazione della rilevanza delle modifiche discusse e dell'impatto che le stesse potrebbero avere sulla normativa nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, i medesimi rappresentanti hanno fornito il proprio contributo tecnico per quanto concerne la *“Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis – COM (2025) 418”*.

Proprio nell'ambito delle direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio inerenti alla tematica della salute e della sicurezza sul lavoro, durante l'anno 2025, l'Amministrazione è stata coinvolta nelle attività relative alla direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro ed alla direttiva (UE) 2024/869 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Con riguardo alla direttiva (UE) 2023/2668, l'articolo 2, paragrafo 1 della medesima sancisce che *“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2025”*. Pertanto, tenuto conto della complessità e dell'elevato livello di tecnicismo che caratterizzano la materia in parola, si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro, deputato alla predisposizione di uno schema di provvedimento per il recepimento della direttiva *de qua*, al fine di osservare il termine di conformazione ivi indicato, coinvolgendo il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL.

Si rappresenta che il citato gruppo di lavoro nel 2025 ha concluso la propria attività e la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213.

La direttiva (UE) 2024/869 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati, all'articolo 3, paragrafo 1 prevede che *“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 aprile 2026”*. Dunque, si è provveduto a coinvolgere il Ministero della salute, l'INAIL e l'Istituto superiore di sanità nella costituzione di un gruppo di lavoro, deputato alla predisposizione di uno schema di provvedimento per il recepimento della direttiva di cui trattasi.

Nel quadro delle attività di vigilanza europea del mercato si evidenzia il particolare rilievo del ruolo dei Gruppi di cooperazione amministrativa (*AdCo*), gruppi informali di autorità di vigilanza degli Stati membri per la cooperazione europea in materia. Infatti, I prodotti soggetti alla legislazione armonizzata dell'Unione europea possono circolare liberamente all'interno del mercato unico e i singoli Stati membri sono responsabili della vigilanza a livello nazionale, tuttavia, la cooperazione tra le diverse autorità degli Stati membri è un elemento chiave per il funzionamento del mercato interno.

Tali gruppi si riuniscono più volte all'anno per discutere le questioni relative alla vigilanza del mercato nel loro ambito di competenza e per garantire un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni della legislazione europea, in particolare del Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, *sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011*. La loro attività è volta a promuovere una maggiore efficacia della vigilanza, a definire e coordinare azioni comuni, a sviluppare pratiche e metodologie comuni e informarsi reciprocamente, a identificare le questioni di interesse comune.

Nel 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalizzato la candidatura di un proprio rappresentante alla presidenza *AdCo Machinery*, il gruppo europeo di cooperazione amministrativa dedicato alla Direttiva Macchine (2006/42/CE), a seguito della scadenza del mandato della Presidenza olandese. Tale candidatura è stata accolta nel 2026.

*

In ambito europeo l'INAIL è il *Focal point* per l'Italia dell'Agenzia Europea *EU-OSHA* e coordina un *network* nazionale tripartito partecipato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, nonché dalle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dall'Anmil, al fine di promuovere specifici programmi e campagne dell'Agenzia stessa.

Attraverso un lavoro sinergico con la Commissione europea, l'INAIL ha assunto, inoltre, un ruolo chiave nell'ideazione delle strategie comunitarie e delle relative comunicazioni, tanto che nel novembre 2023 l'Agenzia Europea ha lanciato, a livello nazionale, la campagna "*Salute e sicurezza sul lavoro nell'era digitale*", con l'obiettivo di diffondere in tutti i Paesi membri la consapevolezza dell'impatto delle nuove tecnologie digitali, considerato che stanno diventando parte sempre più integrante dei processi lavorativi, incentivando la collaborazione tra tutti i soggetti interessati per una trasformazione del lavoro sicura ed efficiente.

Numerosi sono stati i convegni realizzati sul tema della Campagna nel corso del 2025. Tra i principali si segnalano: EEN Milano 3 aprile; EBITEN/INAIL Lombardia 9 maggio; INAIL Gorizia 22 maggio; INAIL Campania Napoli 29 maggio; INAIL Sicilia Agrigento 25-26 giugno; Aifos Bologna 12 giugno; UER Roma 9 ottobre 2025; INAIL Piemonte Asti 20 ottobre.

Inoltre, nel corso dell'anno, si sono susseguite le attività di promozione del Concorso buone pratiche lanciato da *EU-OSHA*. Il gruppo di lavoro INAIL, insieme al *network* nazionale, ha curato la raccolta e la valutazione delle candidature pervenute, selezionando due esempi ritenuti particolarmente significativi tra quelli presentati in Italia.

A seguito della valutazione finale da parte della Commissione europea, sono stati individuati i vincitori a livello europeo, tra cui le due imprese italiane già selezionate in ambito nazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Bilbao il 3 e 4 dicembre 2025, nel corso dell'evento conclusivo della Campagna.

Nell'ambito delle attività di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi si cita il progetto *OiRA*, un *software* ideato e messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (*EU-OSHA*) con l'obiettivo di supportare in particolare le piccole e medie imprese, nel processo di valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In Italia, il progetto *OiRA* è stato avviato nell'agosto 2013 a seguito della firma di un *Memorandum of Understanding* tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (*OSHA*) di cui l'INAIL è *focal point*. L'accordo ha formalizzato l'adesione dell'Italia al progetto, e ha previsto lo sviluppo, a cura di uno specifico gruppo di lavoro, di un modello personalizzato di valutazione dei rischi, pienamente aderente alla disciplina nazionale, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2018, n. 61. Nel 2023, con decreti del Direttore generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 febbraio 2023, n. 8 e n. 9, sono stati ricostituiti due gruppi di lavoro tecnici: il primo incaricato dell'aggiornamento del *tool OiRA "Uffici"* e il secondo finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti di valutazione dei rischi rivolti ad altri settori produttivi.

Nel corso del 2025, sono proseguite, in particolare, le attività del Gruppo di lavoro dedicato al *tool "Uffici"*, che ha proceduto al suo aggiornamento, intervenendo sia sul piano contenutistico sia sul piano dell'interfaccia.

L'aggiornamento dei contenuti è stato realizzato alla luce delle più recenti evoluzioni normative, tra cui i decreti in materia di prevenzione incendi e il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, assicurando il pieno allineamento dello strumento al quadro normativo nazionale vigente. Parallelamente, l'interfaccia è stata adeguata alle funzionalità implementate a livello europeo, al fine di migliorare l'usabilità e l'efficacia complessiva del *tool*.

La nuova versione presenta un *layout* rivisitato che migliora l'esperienza d'uso, la fruibilità dei contenuti e la sequenzialità logica delle fasi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi, strutturate in coerenza con il dettato normativo nazionale.

Dal punto di vista contenutistico, sono state introdotte significative novità, tra cui:

- l'inserimento del modulo dedicato a "Molestie e violenza";
- la riorganizzazione del modulo "Formazione", ora allineato alle nuove indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni dell'aprile 2025, incluse le previsioni relative alla formazione del datore di lavoro;
- l'integrazione dei riferimenti al genere;
- l'aggiornamento complessivo dei riferimenti normativi;
- l'inserimento di *link* puntuali alle disposizioni richiamate e, ove possibile, il collegamento diretto ai singoli articoli o allegati normativi.

Il *tool* così aggiornato sarà quindi trasmesso alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per l'acquisizione del relativo parere, finalizzato all'adozione definitiva dello strumento e alla sua contestuale pubblicazione.

L'evoluzione del *tool OiRA "Uffici"* rappresenta un passaggio rilevante nel consolidamento di un sistema di valutazione dei rischi moderno, coerente con il quadro normativo vigente e pienamente in linea con gli *standard* europei. Le innovazioni introdotte, sia nei contenuti sia nelle funzionalità, rafforzano la capacità dello strumento di supportare le imprese nel percorso di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo in modo concreto al miglioramento della qualità del lavoro e dell'organizzazione aziendale.

6. ATTIVITÀ PROMOZIONALI E AZIONI DI PREVENZIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme ad INAIL e INL, riconosce la promozione della cultura della salute e sicurezza come pilastro fondamentale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Attraverso iniziative mirate, si intende sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro sull'importanza di adottare comportamenti responsabili e di implementare misure preventive efficaci. L'obiettivo di queste iniziative è creare una cultura della sicurezza condivisa, in cui lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei rischi e impegnati nella prevenzione degli infortuni. Una particolare attenzione è stata poi prestata alla diffusione dei valori della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche nelle scuole e con i giovani, in quanto l'insegnamento di tali principi consente di instillare una mentalità preventiva fin dalle prime fasi della formazione. La maturazione consapevole dei giovani come cittadini e futuri lavoratori, preparati ad adottare comportamenti sicuri in tutte le sfere della vita, oltre che consentire di affrontare le sfide del mondo lavorativo in modo sicuro e responsabile rappresenta un investimento fondamentale per il futuro, perché contribuisce a creare una società più consapevole e responsabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, attraverso l'attività dell'INAIL, la promozione della salute e della sicurezza avviene concretamente anche attraverso campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione e strumenti informativi per diffondere la conoscenza dei rischi e delle misure di prevenzione e supporto alle imprese, mediante l'assistenza per l'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e per l'adozione di buone pratiche.

L'attività di supporto alle imprese, in particolare dell'INAIL, si esplica anche attraverso la stipula di specifici Protocolli, privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale (Istituzioni, parti sociali, sistema della bilateralità) sulla base del reciproco interesse al perseguimento di una specifica finalità, la cui realizzazione rappresenta il primo passo verso la costituzione della "logica di sistema" della prevenzione delineato dalla normativa vigente.

La finalità è di attivare azioni rivolte allo sviluppo della cultura della sicurezza e alla predisposizione di progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali attraverso il miglioramento delle misure minime di prevenzione previste dalla normativa e l'individuazione di soluzioni a specifiche criticità rilevate nel comparto.

Gli oggetti dei protocolli riguardano dunque iniziative congiunte in materia di salute e sicurezza sia formative che informative, studio ed analisi dei fattori di rischio, sviluppo di pubblicazioni specifiche, *webinar* dedicati all'aggiornamento professionale delle figure tecniche della prevenzione.

Nella definizione dei protocolli sono favoriti i *partners* in grado di determinare un'alta ricaduta, intesa come maggiore numero di destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente anche in relazione al comparto di interesse.

Nella sottoscrizione dei protocolli si è tenuto conto della rilevanza di alcuni settori produttivi particolarmente significativi, sia in termini di numerosità di lavoratori coinvolti sia di incidenza infortunistica che tecnopatica, valorizzando la replicabilità dell'iniziativa.

6.1. Protocollo tra Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali – PCTO

Il Protocollo, firmato il 26 maggio 2022, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito, da INL e INAIL, definisce gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche.

In particolare, rivolgendosi ai soggetti direttamente impegnati nei PCTO, quindi dirigenti scolastici, docenti e studenti, con il documento di Intesa, si vuole porre in essere una serie di interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

Il compito di avviare i piani di attività da attuare al fine di dare applicazione al Protocollo in questione, è affidato ad un apposito Comitato di coordinamento, di cui all'articolo 6 del Protocollo, composto dai rappresentanti delle parti firmatarie.

Nell'anno 2025 le riunioni del Comitato di coordinamento, costituito nell'ambito del Protocollo in parola, hanno avuto ad oggetto l'iniziativa, avviata nel 2024, consistente nell'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento rivolti ai docenti formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato, inoltre, in virtù della scadenza del documento di Intesa, di durata triennale, nell'annualità 2025, è stato impegnato nella redazione di un nuovo Protocollo di intesa, necessario al fine di consentire alle Parti di dare continuità agli impegni assunti con il precedente documento. In esito ai lavori del Comitato è stato redatto un testo, che, una volta approvato, in data 21 novembre 2025, dal Consiglio di amministrazione di INAIL, è stato trasmesso per la sua sottoscrizione da parte dei vertici di Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL. Per quanto concerne il testo, frutto del lavoro di cooperazione svolto all'interno del Comitato, coordinato dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo stesso si differenzia dal precedente, oltre per il fatto che esso è stato aggiornato con le modifiche intervenute successivamente al 26 maggio 2022, anche per i seguenti aspetti: è stata data una nuova impostazione al documento, prevedendo l'elaborazione di un unico articolo ove sono contenuti gli impegni delle Parti in maniera complessiva, eliminando, dunque, la precedente distinzione dei compiti di ciascuna Amministrazione firmataria; si è provveduto a sostituire la dicitura "*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO*" con "*Formazione Scuola-Lavoro*", in aderenza alla modifica intervenuta al riguardo con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127; è stata aggiornata la composizione del Comitato di coordinamento, aumentando i componenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da 1 a 2, con conseguente modifica del numero complessivo dei componenti, da 5 a 6; è stata prevista la durata quadriennale, anziché triennale del Protocollo. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione e del merito, da INAIL e INL e adottato in data 12 febbraio 2026.

6.2. Bando di concorso "*Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola*".

Nell'ambito delle attività di comunicazione e promozione afferenti alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro avviate nel corso del 2025, a testimonianza del costante impegno profuso nella diffusione dei valori della prevenzione degli infortuni anche al di fuori dei tradizionali canali comunicativi dell'Amministrazione, assume rilievo il lavoro svolto per la realizzazione del contest "*Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola*". Il concorso, indetto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e in collaborazione con l'INAIL, mira a coinvolgere direttamente i giovani nella formazione e nella conoscenza della cultura della sicurezza, da intendersi quale esperienza di crescita comune, liberamente volta all'apprendimento ed alla valorizzazione della materia, attraverso l'utilizzo delle principali forme di comunicazione.

Nel primo semestre del 2025, a seguito della pubblicazione del bando di concorso in data 19 novembre 2024, si è conclusa la seconda edizione del contest.

In tale periodo, i valori che il medesimo concorso mira a diffondere tra le giovani generazioni e la collettività, sono stati al centro di un'intervista effettuata durante la diretta mattutina del 29

gennaio 2025 della trasmissione *“Ti accompagno a scuola”* di Radioimmaginaria – un *network* gestito da e rivolto agli adolescenti – in occasione della quale è stato evidenziato l’importanza della visione dei giovani e della loro capacità di recepire la centralità della prevenzione, anche attraverso tecniche innovative di comunicazione e linguaggio che consentano di far breccia nello spirito dei cittadini e futuri lavoratori, affinché sia acquisita la consapevolezza della responsabilità nell’attività lavorativa e in ogni aspetto del quotidiano.

Le attività connesse alla suddetta seconda edizione del *contest* hanno riguardato l’acquisizione delle istanze di partecipazione, la costituzione della Commissione giudicatrice e la valutazione degli elaborati presentati dagli istituti scolastici, culminando nella organizzazione della giornata di premiazione degli istituti vincitori, tenutasi il 14 maggio 2025 presso la sede dell’INAIL.

Nella seconda parte dell’anno 2025, invece, in virtù della rilevanza riconosciuta all’iniziativa, è stata promossa la terza edizione del *contest* in parola per l’anno scolastico 2025 – 2026, il cui bando, a seguito delle necessarie interlocuzioni con l’INAIL, il Ministero dell’istruzione e del merito e gli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per i profili comunicativi, è stato pubblicato il 21 ottobre 2025.

In pari data, si è, altresì, svolta, presso l’Auditorium Antonio Maglio dell’INAIL, sito in Roma, la giornata dedicata alle strategie più innovative per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in occasione della quale è stata resa nota la pubblicazione del menzionato bando di concorso.

La presentazione della terza edizione del *contest*, poi, è stata protagonista di un convegno tenutosi il 5 novembre 2025, in occasione dell’evento fieristico Orientasud di Napoli.

Inoltre, al fine di realizzare le misure ritenute più idonee a veicolare, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la conoscenza del bando di concorso nelle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie e tra gli istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), con il decreto del Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi e del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 novembre 2025, n. 48, è stato costituito, presso il citato Ministero, un apposito gruppo di lavoro, composto da personale individuato nell’ambito dei menzionati Dipartimenti.

Il gruppo di lavoro di cui trattasi promuove azioni dirette a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti nella partecipazione al concorso.

Al riguardo, come previsto dal decreto *de quo*, sono stati individuati e contattati più di 100 istituti scolastici e sono stati organizzati degli incontri presso gli istituti della Regione Lazio e della Regione Campania resi disponibili.

6.3. Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro

L’aumento della temperatura ambientale media, causato dai cambiamenti climatici, può avere impatti significativi anche sui luoghi di lavoro e, quindi, sulla salute dei lavoratori, in quanto può comportare non solo l’aumento di patologie da calore e l’incremento del rischio di infortuni dovuti alla stanchezza ed alla mancanza di concentrazione, ma anche variazioni dei materiali, delle attrezzature e delle sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro medesimo.

Al riguardo, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2025, n. 95, è stato adottato il *“Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”*, che all’Allegato A stabilisce che *“Ferme restando le misure per la prevenzione dei rischi connessi alle differenti condizioni climatiche previste specificatamente mediante indicazioni e misure per la popolazione dettate dal Ministero della*

Salute, vanno considerati specifici aspetti connessi allo svolgimento di alcune mansioni lavorative, nell'ambito di differenziati settori, territori, attività lavorative e processi industriali e lavorativi, che potranno trovare declinazione mirata attraverso interventi di regolazione contrattuale, anche siglando mirate intese tra le parti ai diversi livelli, per migliorare le tutele, adottando procedure concordate di prevenzione dei rischi determinati dalle emergenze. È noto, infatti, che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia specialmente per alcuni contesti lavorativi nei quali sono previste mansioni dove è richiesto lo svolgimento di lavorazioni in ambienti all'aperto (c.d. outdoor) e anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici c.d. indoor, costretti a svolgerle in condizioni non adeguate al rispetto dei criteri minimi di tutela. Ad esempio, al fine, pertanto, di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (...), ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche”.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro in cui rischi per la salute e la sicurezza, compresi il microclima e le radiazioni solari, siano adeguatamente controllati e gestiti, pertanto, fermo restando l'obbligo di dare piena attuazione al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, che già fornisce il quadro normativo generale per la protezione dei lavoratori, i datori di lavoro “(...) si riferiscono agli accordi attuativi del presente protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l'esposizione ad alte temperature, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.”

La valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve, dunque, includere tutti i rischi per la salute e la sicurezza, in relazione a quanto disposto sia dall'articolo 180 in ordine al microclima, sia dall'allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del medesimo decreto legislativo.

6.4. Progetto “SI.IN.PRE.SA. - Sicurezza, Informazione, Prevenzione, Salute”

Il 21 ottobre 2025, in occasione della Giornata della salute e sicurezza sul lavoro svoltasi presso la sede centrale dell'INAIL, è stato presentato il progetto SI.IN.PRE.SA. (Sicurezza INformazione PREvenzione SALute), finalizzato al coinvolgimento diretto del sistema delle imprese, con l'obiettivo di fornire servizi concreti sul territorio e per diffondere in maniera capillare la cultura della sicurezza sul lavoro in Italia, concentrandosi sui settori a maggior rischio infortunistico attraverso il coinvolgimento diretto dei principali *stakeholders* dell'Istituto.

L'unicità dell'iniziativa risiede nella possibilità di raggiungere località strategiche per il sistema produttivo (distretti industriali e consorzi agricoli), in tutto il territorio nazionale, mediante l'uso di strutture mobili, ciascuna costituita da una stazione mobile trasportata da truck e da una tendostruttura esterna, entrambe appositamente attrezzate per erogare i servizi appresso descritti. Questa modalità dinamica e indipendente di trasporto permette di raggiungere e coinvolgere nella realizzazione del progetto le diverse realtà produttive presenti sui territori che verranno individuate in accordo e su proposta delle stesse Direzioni regionali e provinciali dell'INAIL, in ragione della rilevanza dei consorzi e dei distretti agricoli e industriali insistenti su quella provincia a maggior rischio infortunistico, al fine di creare un'esperienza estremamente coinvolgente, in modo efficace e diretto e garantendo una presenza continua e diffusa.

Il progetto si rivolge principalmente ai settori economici più esposti agli incidenti sul lavoro, quali agricoltura, costruzioni, trasporti e logistica, particolarmente vulnerabili e che rappresentano una parte significativa degli infortuni con esito grave o mortale. L'iniziativa, inoltre, pone un'attenzione

particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) che hanno maggiori difficoltà ad implementare adeguate misure di sicurezza a causa di risorse limitate e di una carente cultura della sicurezza.

Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono i seguenti:

- promozione della cultura della sicurezza favorendo un cambiamento nell'approccio alla gestione della sicurezza nelle pratiche quotidiane aziendali;
- attività formativa (anche con rilascio dei relativi crediti) sulle normative vigenti e sulle migliori pratiche per prevenire incidenti e malattie professionali;
- coinvolgimento degli *stakeholders* mediante un dialogo diretto con associazioni di categoria, enti locali, organizzazioni dei lavoratori e istituzioni per sostenere politiche efficaci sulla sicurezza;
- assistenza alle imprese e puntuale informazione riguardante le diverse iniziative di incentivazione messe a disposizione dall'Istituto (Bandi ISI, OT23);
- erogazione di servizi di assistenza sanitaria e di consulenza specialistica in ambito protesico;
- promozione di progetti di reinserimento lavorativo.

L'iniziativa, articolata in un programma che prevede la realizzazione di cento giornate a livello territoriale nell'arco di ventiquattro mesi, ha già visto lo svolgimento di sei incontri, suddivisi in tre tappe. La prima il 10 e il 11 novembre 2025 ad Ancona, dedicata alla prevenzione dei rischi del sistema produttivo della cantieristica navale e dei servizi portuali. Il percorso è poi proseguito il 20 e 21 novembre in Umbria, a Foligno, con un *focus* specifico sulla prevenzione dei rischi nei settori dell'industria aeronautica e aerospaziale. La terza tappa, dedicata al settore dell'edilizia si è svolta nella città dell'Aquila il 2 e il 3 dicembre 2025.

6.5. Altre iniziative rivolte ai giovani

La sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei contesti scolastici è uno degli obiettivi da perseguire in ambito educativo e prevenzionale, con la principale finalità di favorire nei giovani, futuri lavoratori, l'acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti necessari a vivere una cittadinanza attiva e responsabile.

Le iniziative rivolte al mondo della scuola realizzate dall'INAIL, a livello sia centrale che territoriale, sono sviluppate prevalentemente in collaborazione con altre Istituzioni e *partner* che condividono la medesima finalità di promuovere la cultura della salute e della sicurezza tra gli studenti e le studentesse, consolidando una responsabilità individuale e collettiva, fondamentale in ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita.

Nell'ambito del Protocollo sottoscritto il 26 maggio 2022 tra l'INAIL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), l'Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), nel corso dell'anno si è concluso il ciclo delle edizioni del corso di aggiornamento obbligatorio di 8 ore in modalità sincrona, rivolto a circa 800 docenti scolastici formatori in materia di SSL ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013. Sono stati inoltre progettati, da parte di esperti INAIL, seminari di approfondimento in modalità asincrona su tematiche specifiche di salute e sicurezza, per un totale di 16 ore. Tali seminari saranno erogati su piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito, per un periodo limitato (fino a marzo 2026), ai docenti delle scuole che hanno già completato nel 2025 la formazione sincrona.

L'INAIL nell'anno in esame ha proseguito la sua *mission* educativa attraverso la realizzazione di iniziative rivolte a studenti, docenti e alle figure della comunità educante, progettate e curate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali, con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel contesto scolastico.

Le diverse iniziative vengono progettate con particolare attenzione al *target*, alle metodologie utilizzate, ai linguaggi e ai *focus* tematici che cambiano seguendo le evoluzioni sociali, ambientali e tecnologiche in atto.

Attualmente, tra le esperienze più significative realizzate, ci si è avvalsi di metodologie diversificate quali: Incontri formativi e informativi, Formazione esperienziale, Arti grafiche e *storytelling*, *Contest*, Testimonianze, Rappresentazioni teatrali e cinematografiche, *Peer to peer*, Sport, *Focus group* e indagini *bottom-up*, Tecnologie digitali e innovative, *Podcast*, *Flash mob* e *Project work*.

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole del 22 novembre 2025, è stata pubblicata la decima edizione del *Dossier scuola*. La pubblicazione raccoglie progetti e iniziative sulla salute e la sicurezza nel mondo della scuola dedicati agli studenti e alle figure che operano nel sistema educativo, realizzati dalle strutture centrali, regionali e territoriali dell'INAIL nell'anno scolastico 2024-2025. Il prodotto comprende anche una sezione che fornisce un aggiornamento sulle attività per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico ed una dedicata alla rilevazione statistica degli infortuni denunciati per gli studenti e gli insegnanti delle scuole pubbliche statali nel corso dell'ultimo anno scolastico.

La pubblicazione di questa edizione è stata altresì l'occasione per realizzare un'approfondita analisi delle iniziative raccolte nelle edizioni dal 2016 ad oggi, che hanno raggiunto circa 300 mila studenti. Il *report* che ne è stato redatto ha individuato le tendenze emergenti negli ultimi dieci anni, in termini di *target* di destinatari, tipologie di rischi maggiormente esaminati e metodologie utilizzate. L'analisi dei modelli ricorrenti e delle aree di potenziale interesse strategico ha avuto il fine di disegnare una visione d'insieme sul panorama attuale degli interventi di prevenzione realizzati dall'Istituto nel mondo della scuola e offrire un orientamento per la progettazione delle iniziative future.

Anche in vista del *Dossier scuola* 2026, il monitoraggio delle iniziative e la raccolta dei dati effettuata a livello centrale e regionale avverrà tenendo conto di alcuni indicatori, quali la metodologia didattica adottata, la tematica in materia di salute e sicurezza esaminata e il *target* coinvolto, in termini di tipologia di scuola interessata e numero di destinatari raggiunti.

6.6. Iniziative in tema di formazione

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce un elemento strategico all'interno dei sistemi di prevenzione, in quanto contribuisce in modo determinante alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali e allo sviluppo delle competenze necessarie per la corretta gestione dei rischi nei luoghi di lavoro.

L'impostazione metodologica adottata privilegia una concezione della formazione non limitata al mero adempimento degli obblighi normativi, ma orientata a valorizzarne la funzione di supporto al trasferimento di conoscenze, all'acquisizione di procedure operative adeguate e alla promozione di comportamenti sicuri nello svolgimento delle attività lavorative.

In quest'ottica, le iniziative formative programmate sono finalizzate alla diffusione di una cultura della prevenzione in tutti i contesti di vita, studio e lavoro, con l'obiettivo di garantire un miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e una riduzione sistematica degli eventi infortunistici. La progettazione delle attività formative dell'INAIL si basa su un'analisi approfondita del contesto interno ed esterno, condotta attraverso l'utilizzo dei dati statistici relativi a infortuni e malattie professionali elaborati dalla Consulenza statistico-attuariale. Tale progettazione considera inoltre l'insieme dei fattori normativi, organizzativi, sociali e tecnologici – spesso tra loro interrelati – che caratterizzano il sistema della prevenzione e influenzano la definizione degli interventi formativi.

Questa attenzione viene riposta sia per l'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta alle figure prevenzionali delle Pubbliche Amministrazioni, realizzata in particolar modo nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra INAIL e Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) sottoscritto il 25 maggio 2023, sia per l'offerta destinata all'utenza esterna, attraverso quanto proposto nel catalogo dei corsi di formazione consultabile *online* sul sito dell'Istituto e nella

progettazione di ulteriori percorsi formativi a richiesta delle diverse committenze sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le iniziative formative realizzate nel 2025, si segnalano, in particolare, il corso di formazione per RSPP appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché aggiornamenti per RSPP, rivolti a dipendenti di Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un corso di formazione per dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono inoltre state erogate diverse edizioni del corso di aggiornamento per lavoratori, in modalità *e-learning*, rivolte al personale di Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione e del merito, Presidenza del Consiglio dei ministri, Corte dei conti, Consiglio di Stato. Il totale dei discenti formati è stato di circa 2.000.

L'INAIL è inoltre impegnato in attività volte allo sviluppo di iniziative formative collegate alle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinate alle figure prevenzionali coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri stradali, ferroviari, portuali e altri che risultano interessati dalle attività ricomprese nel PNRR nell'ambito di nuovi appalti.

In tale prospettiva, il 13 luglio 2023 è stato sottoscritto l'Accordo quadro di collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la finalità di rafforzare la formazione prevista dalla normativa vigente e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, prestando una particolare attenzione alla continua evoluzione dei processi produttivi e agli effetti dell'introduzione della digitalizzazione nei luoghi di lavoro.

La dotazione finanziaria è pari a **euro 10.462.000**.

Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli avvisi pubblici regionali e di completare i percorsi formativi già avviati, il 10 dicembre 2025 è stato sottoscritto dalle Parti un *Addendum* all'Accordo quadro, che ne ha prorogato la scadenza di dodici mesi.

Il monitoraggio delle attività realizzate dalle diverse Regioni nell'ambito dell'Accordo di collaborazione ha rilevato la seguente situazione: le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, che avevano pubblicato i rispettivi avvisi nel 2024, hanno gestito le attività istruttorie relative alle procedure di finanziamento previste dai rispettivi avvisi e curato il monitoraggio delle iniziative formative realizzate dai diversi soggetti proponenti; nel corso del 2025, la Regione Calabria e la Provincia autonoma di Trento hanno emanato i rispettivi avvisi pubblici finalizzati a finanziare i progetti formativi e l'Istituto ha provveduto a trasferire le risorse secondo i criteri di ripartizione definiti nell'Accordo quadro.

6.7. Concorso nazionale buone pratiche in edilizia

Nell'ambito delle iniziative di sostegno previste dal Piano triennale INAIL per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2020-2025 del Ministero della salute e dei singoli Piani nazionali tematici da esso derivanti si evidenzia in particolare l'attività di supporto al Piano nazionale edilizia che tra le varie iniziative prevede la creazione di un "*Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili*" di facile e semplice applicazione con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri edili.

L'iniziativa merita particolare attenzione stante il ruolo strategico assunto dalle buone pratiche per la promozione della salute e della sicurezza nei cantieri che se adeguatamente applicate, possono contribuire in modo significativo all'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali.

Al fine di perseguire tale obiettivo e di ampliare l'archivio già avviato con la prima edizione del Concorso -che ha premiato sette buone pratiche - l'INAIL, in collaborazione con il Coordinamento

tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro e con la partecipazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha indetto la seconda edizione del Concorso, che si rivolge alle imprese che operano nel settore delle costruzioni, ai coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori, ai professionisti e agli enti pubblici e organismi paritetici del settore delle costruzioni.

I progetti sono stati valutati in prima istanza da un Comitato Tecnico Scientifico prima e, successivamente, della Giuria che ha individuato le buone pratiche vincitrici del concorso - che si sono contraddistinte per originalità/innovazione, replicabilità, efficacia prevenzionale, facilità di applicazione, fattibilità tecnica ed economica - stilando una graduatoria che ha previsto tre classificati nelle sezioni professionisti ed enti pubblici/organismi paritetici e due vincitori nella sezione Imprese.

Le buone pratiche vincitrici - che hanno spaziato il loro raggio di azione dall'impiego del BIM (*Building Information Modeling*) nei cantieri all'uso dell'Intelligenza artificiale, dall'impiego della realtà aumentata all'utilizzo di semplici accessori per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori - sono state premiate nell'ambito della manifestazione Ambiente Lavoro di Bologna, svoltasi a giugno 2025.

6.8. Attività e prodotti realizzati nell'ambito dei Protocolli d'intesa

L'attività di supporto alle imprese si esplica anche attraverso la stipula di specifici Protocolli, privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale (Istituzioni, parti sociali, sistema della bilateralità) *partner* di comprovata competenza e qualificazione, attenti e sensibili al tema della sicurezza, non solo sul lavoro, ma in ogni ambito di vita, sulla base del reciproco interesse al perseguimento di una specifica finalità, la cui realizzazione rappresenta il primo passo verso la costituzione della "logica di sistema" della prevenzione delineato dalla normativa vigente.

Le sinergie con detti organismi sono attuate attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi che costituiscono un punto di forza e rafforzano il valore della *mission* istituzionale.

Le pregresse e positive esperienze finora maturate danno luogo, in una logica di continuità, a proseguire nella collaborazione per valorizzare iniziative già assunte, nonché sviluppare nuovi ambiti di intervento.

In particolare, l'INAIL fornisce supporto tecnico e specialistico, strumenti e metodi operativi, elementi di innovazione tecnologica e contribuisce a divulgare le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad accrescere la consapevolezza individuale e collettiva dell'importanza delle tematiche trattate, ai fini della riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali attraverso il miglioramento delle misure minime di prevenzione previste dalla normativa e l'individuazione di soluzioni a specifiche criticità rilevate nel comparto, e a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera delle piccole e medie imprese.

Il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e informativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative, digitali e dell'organizzazione del lavoro.

Gli oggetti dei protocolli riguardano dunque iniziative congiunte in materia di salute e sicurezza sia formative che informative, studio ed analisi dei fattori di rischio, sviluppo di pubblicazioni specifiche, *webinar* dedicati all'aggiornamento professionale delle figure tecniche della prevenzione.

Nella sottoscrizione dei protocolli si è tenuto conto della rilevanza di alcuni settori produttivi particolarmente significativi, sia in termini di numerosità di lavoratori coinvolti sia di incidenza infortunistica che tecnopatica, valorizzando la replicabilità dell'iniziativa.

Si distinguono le seguenti tipologie di protocolli.

- **Protocolli con Enti, Amministrazioni pubbliche, Società in controllo pubblico, Consigli degli ordini professionali**

Si segnalano in particolare, tra questi, i Protocolli stipulati con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

In linea generale, in relazione al ruolo di coordinamento delle attività da sviluppare a livello locale tra le Direzioni regionali e le emanazioni territoriali dei partner, vengono forniti indirizzi specifici ai fini della sottoscrizione di accordi attuativi.

Nell'ambito del Protocollo con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sono stati pubblicati due "quaderni" che riguardano gli edifici tutelati (Regola Tecnica Verticale V.10, e V.12) differenziati per la destinazione d'uso.

Inoltre, nell'ambito del Protocollo d'intesa INAIL – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono state intraprese iniziative congiunte di carattere seminariale, coordinate dalle Direzioni Regionali dell'Istituto, con il Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale ex articolo 10, legge n. 493 del 1999, nel più ampio contesto della Campagna di sensibilizzazione e di informazione sui temi degli infortuni domestici legati agli incendi o esplosioni: divulgazione del materiale informativo dell'INAIL.

Con specifico riferimento ai Protocolli sottoscritti con Enti e Amministrazioni pubbliche, si segnala l'Accordo siglato 14 marzo 2025 con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la promozione di azioni congiunte finalizzate alla diffusione della cultura della salute.

L'Accordo - che si inserisce in un quadro più ampio di sinergie già attive tra INAIL e CNEL comprendente la partecipazione dell'Istituto all'Osservatorio permanente sulle tematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, istituito dal CNEL nel 2024 - ha come obiettivo principale quello di sviluppare e condividere flussi informativi, funzionali al miglioramento dell'analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi lesivi connessi al lavoro.

A tal fine l'Accordo prevede l'inserimento nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e di malattia professionale del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL ai Contratti collettivi nazionali di lavoro (articolo 16-*quater* decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120). Il codice alfanumerico consente l'identificazione univoca dei CCNL depositati nell'Archivio nazionale, tenuto presso il CNEL, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di rischio più precisi e l'adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse amministrazioni pubbliche.

In tale contesto l'INAIL, a partire dal 12 gennaio 2026, ha aggiornato richiamati applicativi sostituendo i vecchi campi "Settore lavorativo Cnel e CCNL-Categoria CNEL" con il codice alfanumerico CNEL.

- **Protocolli di intesa con associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e organismi paritetici**

Nell'ambito delle attività di assistenza e consulenza alle imprese il dialogo con le Parti sociali si realizza anche con la sottoscrizione di Protocolli, diretti, in particolare, alle micro, piccole e medie imprese, volti alla realizzazione di linee di indirizzo per l'applicazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in determinati settori, documenti tecnici relativi a specifici rischi o lavorazioni, monitoraggi sull'esposizione ai rischi, supportati dalla raccolta di dati tramite indagini ambientali o questionari rivolti ai lavoratori e ai responsabili della sicurezza, strumenti operativi a supporto della valutazione dei rischi in azienda (ex articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Si segnalano in particolare i Protocolli sottoscritti con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa (CNA), Formedil e con l'Organismo Paritetico Nazionale Imprese Artigianato (OPNA).

Relativamente al Protocollo d'Intesa con CNA, le attività inerenti al progetto per l'individuazione di misure di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio di esposizione a polveri inalabili negli ambienti di lavoro di imprese artigiane e di micro, piccole e medie imprese, hanno registrato una significativa progressione attraverso una capillare campagna di sopralluoghi, accompagnata da monitoraggi ambientali per la rilevazione delle polveri di legno duro nelle aziende dislocate in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia.

Nel corso di tali interventi, sono stati somministrati questionari ai medici competenti delle aziende coinvolte di Sicilia, Toscana e Lombardia e i risultati sono stati elaborati.

Inoltre, lo studio ha previsto una fase di biomonitoraggio sui lavoratori potenzialmente esposti a polveri di legno mediante nuovi biomarcatori non invasivi di effetto precoce, condotta presso realtà produttive del Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna.

È inoltre proseguita l'attività di raccordo con i referenti regionali con l'obiettivo di ampliare la rete di aziende partecipanti all'indagine ambientale e allo studio di biomonitoraggio e valutazione dell'esposizione alle polveri respirabili.

Relativamente al monitoraggio ambientale della silice libera cristallina, è stata avviata un'importante fase di mappatura dei settori economici.

Nell'ambito del Protocollo con Formedil (principale organismo paritetico del settore dell'edilizia) è stata data attuazione al progetto: *"Co-progettazione e co-erogazione di attività formative rivolte ad identificare le cause degli infortuni e alla gestione dei Near Miss per prevenire eventi che possono causare infortunio e per una corretta gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro"*.

Il gruppo di lavoro dedicato ha elaborato un opuscolo denominato *"Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili"*, la cui pubblicazione è in corso di lavorazione.

Altresi, nell'ambito del Protocollo con OPNA, relativo al progetto *"Attività seminariale rivolta ai componenti degli organismi paritetici e agli RLST"*, è stato organizzato, in data 7 ottobre 2025, presso l'Auditorium A. Maglio della sede INAIL di Roma (Piazzale Pastore), un evento dal titolo *"Percorso informativo rivolto agli organismi paritetici territoriali"*.

Il seminario ha segnato l'avvio di un percorso informativo rivolto ai componenti degli organismi paritetici territoriali e ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), finalizzato a rafforzarne le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel corso della manifestazione sono stati affrontati i principali profili normativi e istituzionali di riferimento, l'evoluzione dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali nel settore dell'artigianato, nonché le novità introdotte dal nuovo Accordo interconfederale del 16 giugno 2025 e dall'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione del 17 aprile 2025.

• Protocolli grandi gruppi industriali - PNRR

I Protocolli sottoscritti con grandi gruppi industriali pubblici e privati (Gruppo Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Autostrade per l'Italia, ENEL ed ENI) hanno per oggetto l'esecuzione dei singoli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)¹, con l'obiettivo di assicurare

¹ Sono stati approvati il decreto-legge n. 36/2022 contenente *"Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"* in base al quale l'INAIL, per supportare ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, ha promosso appositi protocolli di intesa con "aziende e grandi gruppi industriali"

un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano.

Particolarmente significative le esperienze riguardanti alcuni tra gli strumenti operativi, di recente sviluppati nell'ambito di questa tipologia di Protocolli.

Si segnalano al riguardo: la sperimentazione sull'utilizzo da parte degli operatori aeroportuali di ausili indossabili (Protocollo ADR, ed anche ASPI), la sperimentazione di strumenti per la valutazione e gestione dello stress lavoro correlato (Gruppo ENEL, ENI) dello stress termico (FS, ASPI), la formazione "on the job" in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nell'ambito dei principali cantieri per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, nonché la definizione dei casi studio sul campo per la valutazione degli effetti del caldo, sia a livello fisiologico che relativo alla percezione del rischio, con la sperimentazione di strumenti di mitigazione, come gli indumenti rinfrescanti e le giacche ventilate (ASPI), la sperimentazione del c.d. *Rating Sicurezza e Prevenzione* (Gruppo FS, ASPI, Gruppo ENEL, ENI).

In particolare, il *Rating Sicurezza e Prevenzione* (RSP) è un applicativo progettato dalle strutture tecniche dell'INAIL, Consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS) e Consulenza statistico attuariale (CSA), in termini di definizione degli indicatori alla base dell'impianto, in concorso con la Direzione centrale organizzazione digitale.

L'RSP rappresenta uno strumento in grado di valutare complessivamente le aziende da un punto di vista delle prestazioni di sicurezza, tenendo conto sia dell'andamento infortunistico, sia della gestione della salute e sicurezza in azienda. Il rilascio in esercizio del servizio - attraverso specifico sistema di profilazione per l'accesso - offrirà alle imprese di verificare il proprio livello prestazionale di sicurezza.

I singoli *rating* che costituiscono l'indicatore consentono un confronto equo tra le imprese, mediante criteri oggettivi, trasparenti e indipendenti.

Il *Rating Sicurezza e Prevenzione* è composto da due elementi:

- un *rating* di sinistrosità, in grado di determinare il livello di rischio infortunistico dell'azienda, rispetto a un *benchmark*, basato su parametri quali settore produttivo di appartenenza, territorio e dimensioni aziendali. Al fine di identificare il *rating* di sinistrosità, sono stati utilizzati due indicatori di rischio infortunistico: il primo tiene conto della frequenza degli infortuni (IFI) e il secondo della loro gravità (RGI), distinti per attività economica, per territorio e per dimensione aziendale;
- un *rating* di prevenzione, basato su aspetti inerenti a un approccio gestionale alla salute e sicurezza che va al di là del mero adempimento di legge, ovvero aziende che hanno SGSL certificati o MOG asseverati in quanto sottoposti a rigorose verifiche da parte di Organismi di certificazione accreditati e organismi paritetici.

Questo strumento potrà rivelarsi utile per misurare non solo i livelli di prestazioni di sicurezza ma anche quelli di consapevolezza, conoscenza e competenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese.

6.9. Finanziamenti alle imprese

Nel 2025 è proseguito l'impegno dell'INAIL per rendere sempre più efficace il sistema degli incentivi alle imprese che investono nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'iniziativa ISI, nel corso degli anni, si è progressivamente consolidata quale strumento strutturale e sistemico di politica prevenzionale, affermandosi come una leva fondamentale di intervento

impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR, ed il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha previsto una serie di misure per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevenire e contrastare il lavoro irregolare e promuovere la corretta operatività delle imprese.

pubblico, capace di orientare gli investimenti delle imprese verso soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali ad alto valore prevenzionale.

Il Bando ISI 2025, pubblicato il 18 dicembre 2025, ne costituisce una chiara conferma: esso consolida e rafforza il sistema di incentivazione promosso dall'INAIL, configurandosi come una risposta organica, evolutiva e coerente alle profonde trasformazioni che interessano il mercato del lavoro contemporaneo.

In un panorama globale caratterizzato dalla duplice transizione ecologica e digitale, nonché dall'aumento della frequenza e dell'intensità di eventi meteorologici estremi, la prevenzione assume una valenza sempre più trasversale e strategica, incidendo non solo sulla tutela dei lavoratori, ma anche sulla continuità operativa delle imprese e sulla competitività del tessuto produttivo.

In tale scenario, l'INAIL, nel confermare per l'edizione 2025 uno stanziamento complessivo pari a 600 milioni di euro, in analogia al 2024, ha inteso consolidare e qualificare ulteriormente il proprio ruolo di soggetto istituzionale di riferimento, affinando i criteri di intervento per renderli pienamente aderenti al Quadro strategico dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alle priorità nazionali in tema di innovazione, sostenibilità e adattamento climatico, orientando le risorse verso interventi capaci di anticipare e governare profili di rischio nuovi ed emergenti.

In particolare, questa edizione si distingue per una visione di prevenzione integrata e prospettica che promuove l'adozione di soluzioni per ridurre gli effetti del cambiamento climatico e tecnologie innovative che elevano gli *standard* di sicurezza, favoriscono l'efficientamento energetico o la riduzione delle emissioni CO₂, valorizzando un approccio unitario che considera salute, sicurezza e sostenibilità ambientale come dimensioni strettamente interconnesse.

Per la prima volta viene introdotta la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo specificamente finalizzato alla gestione delle emergenze meteorologiche e a proteggere i lavoratori dallo stress e all'adozione di DPI intelligenti, in linea con quanto espressamente previsto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

L'integrazione di queste tecnologie all'interno dell'organizzazione aziendale trasforma la gestione del rischio evolvendo da un processo reattivo a un processo analitico e predittivo, dove la raccolta dei dati permette di intervenire tempestivamente sulle criticità strutturali prima che si verifichi un incidente.

Sotto il profilo settoriale (Asse 4), si registra un'importante estensione del perimetro di applicazione attraverso l'inclusione del comparto della ristorazione, riconosciuto come asse portante dell'economia nazionale, che presenta profili di rischio peculiari e spesso sottovalutati.

Nell'ambito del settore agricolo (Asse 5), l'analisi dell'andamento delle risorse destinate a tale settore mette in luce una tendenza significativa di crescita, a conferma della centralità strategica del settore per l'INAIL.

Si è passati, infatti, da uno stanziamento di 35 milioni di euro per il Bando 2022 ai 90 milioni nel 2023, fino a raggiungere un risultato senza precedenti per l'edizione 2024.

Per quest'ultima annualità, l'applicazione del meccanismo virtuoso di redistribuzione, dei fondi risultati eccedenti (negli assi da 1 a 4, raggiungendo una percentuale di ammissione dei progetti pari al 100%), ha permesso di aumentare significativamente le risorse da 90 milioni di euro iniziali a oltre 248 milioni di euro, portando la percentuale di accoglimento delle domande a circa il 60% delle richieste totali (risultando ammesse 2.731 domande rispetto 4.864), confermando l'impegno concreto dell'INAIL nel sostenere la salute e la sicurezza delle micro e piccole imprese, arterie vitali e più vulnerabili del nostro tessuto produttivo.

In considerazione del rilevante impatto economico generato dalla manovra di redistribuzione, l'iniziativa è stata accompagnata dalla predisposizione di un dettagliato piano per la valutazione dell'efficacia, inoltrato per il tramite del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) all'approvazione della Commissione europea. L'operazione, condotta in stretta applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2022/2472, è stata contestualmente affiancata dalla richiesta di aggiornamento dell'intero regime di aiuti per l'arco temporale 2024-2029, a fronte della quale la misura di aiuto SA.111660 è stata sostituita con la nuova autorizzazione SA.121384. Questo processo valutativo si articola in un percorso graduale che prevede due fasi:

"Analisi Simple Difference": Monitoraggio su un campione rappresentativo di imprese beneficiarie, che hanno rottamato vecchi macchinari, con lo scopo di monitorare e confrontare le caratteristiche tecniche e operative (sicurezza, emissioni, costi) tra la situazione antecedente e quella successiva all'investimento, verificando la stabilità dei benefici nel triennio obbligatorio;

"Approccio controfattuale": Applicazione di metodologie statistiche (come il *Propensity Score Matching* e la *Difference-in-Differences*) per evidenziare l'effetto dell'incentivo su infortuni e *performance*, confrontando le imprese beneficiarie con un gruppo di controllo simile ma non finanziato, isolando l'influenza di fattori esterni. La valutazione è supportata trasversalmente da *audit* indipendenti per garantire la conformità tecnica e normativa.

Un ulteriore elemento qualificante del Bando ISI 2025 è l'importanza crescente riconosciuta ai sistemi di gestione certificati o modelli organizzativi avanzati che dimostrano un approccio responsabile e strutturato alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza sul lavoro e stradale.

Per incentivarne l'adozione sono riconosciuti punteggi aggiuntivi alle aziende in possesso di certificazioni quali la UNI EN ISO 14001:2015, la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009, sistemi di gestione della sicurezza stradale certificati secondo la norma UNI ISO 39001:2016, nonché a favore di quelle che adottano modelli organizzativi conformi all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, asseverati ai sensi dell'articolo 51.

In continuità con tale sistema di premialità, un'attenzione particolare è inoltre riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Nel recepire la modifica del comma 863 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, è stato infatti previsto un punteggio aggiuntivo quale riconoscimento per le aziende che operano nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e contribuiscono attivamente al contrasto del lavoro irregolare, garantendo condizioni di lavoro dignitose.

Tale orientamento trova ulteriore conferma nel richiamato decreto-legge n. 159 del 2025, che rafforza il sistema di incentivazione prevedendo la destinazione di una quota delle risorse del Bando ISI esclusivamente a favore di questa tipologia di imprese che aderiscono a pratiche di *compliance* e miglioramento continuo in ambito di sicurezza sul lavoro, promuovendo un ecosistema produttivo in cui la legalità e la sicurezza siano percepite non come costi, ma come investimenti strategici.

Sul versante dell'efficienza gestionale, il Bando ISI 2025 segna un significativo avanzamento verso la piena digitalizzazione dei processi amministrativi e il potenziamento dell'interfaccia con le imprese, ponendosi come modello di eccellenza nella Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di rendere l'intero procedimento sempre più trasparente, accessibile ed efficiente.

In tale ambito, l'integrazione della procedura ISI *Back Office* con la piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, realizzata nel rispetto delle disposizioni del decreto MISE n. 115/2017, consente l'automazione completa dei controlli sui massimali *de minimis* e delle intensità massime previste dai rispettivi regolamenti comunitari, nonché la registrazione e conferma delle concessioni degli aiuti in un unico ambiente operativo.

Tale evoluzione applicativa determina una sensibile riduzione dei tempi istruttori, assicura una maggiore trasparenza dei processi e permette, in particolare, la gestione diretta delle concessioni a

favore delle imprese operanti nel settore agricolo, con un'ulteriore ottimizzazione dei flussi informativi.

A ciò si affianca l'introduzione di strumenti avanzati come l'assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, la creazione di un osservatorio sui casi tipo e l'implementazione di verifiche di prefattibilità che rappresentano passaggi fondamentali per facilitare l'accesso ai finanziamenti e supportare le imprese nella progettazione di interventi di alta qualità prevenzionale.

L'intero processo si avvale di una strategia di comunicazione multicanale volta a garantire la massima diffusione dell'iniziativa sul territorio nazionale, confermando il ruolo di INAIL quale *partner* strategico per la crescita sicura e sostenibile del sistema produttivo.

6.10. Collaborazione INAIL - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Nell'ambito del rafforzamento delle politiche di prevenzione nel settore agricolo, l'INAIL ha intensificato la collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) avviando piani di monitoraggio specifici e promuovendo, in sinergia con Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), ulteriori interventi mirati all'ammodernamento dei trattori agricoli o forestali in uso per ridurre il rischio di capovolgimento. L'iniziativa scaturisce dalle risultanze dell'analisi congiunta condotta da INAIL, MASAF, ISMEA e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) dalla quale è emersa la presenza di circa 1.000.000–1.200.000 trattori immatricolati da oltre 25 anni e privi dei dispositivi di protezione.

Considerata l'insostenibilità economica di un rinnovo integrale del parco macchine, l'aggiornamento dei mezzi esistenti ha rappresentato una soluzione rapida, efficace e sostenibile a un problema strutturale del settore.

Pertanto, in linea di coerenza con l'ambito di collaborazione di cui al Protocollo d'intesa Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - INAIL del dicembre 2024, è stato sottoscritto nel 2025 un Accordo attuativo tra MASAF, INAIL, ISMEA e CREA che, per la predetta finalità, prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul bilancio INAIL per l'esercizio 2025.

6.11. Avvisi pubblici INAIL

• Avviso pubblico formazione e informazione 2024

Tale Avviso pubblico, pubblicato il 9 luglio 2024, mette a disposizione 24 milioni di euro per il finanziamento di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'iniziativa si configura come una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a:

- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nelle diverse articolazioni (RLS, RLST, RLSSP, RLSA o RLSSA)
- Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP);
- Docenti *tutor* interni e *tutor* formativi esterni coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ora Formazione scuola- lavoro);
- Datori di lavoro;
- Lavoratori.

Le tematiche oggetto delle iniziative sono:

A. La prevenzione dei rischi psicosociali;

B. Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ora Formazione scuola- lavoro);

- C. I cambiamenti climatici; sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale;
- D. Il personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti *in itinere*, trasporti, logistica).

Nel corso del 2025 sono state presentate, tramite apposito sportello informatico, le domande di partecipazione relative alle quattro suindicate tematiche. Sono inoltre state avviate le attività progettuali con riferimento al primo ambito dedicato alla prevenzione dei rischi psicosociali.

In coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 - che tra le sue novità ribadisce l'importanza della valutazione delle iniziative formative, sia in termini di apprendimento, che di efficacia - l'Avviso pubblico prevede l'individuazione, da parte dei soggetti proponenti, di specifici indicatori e criteri di rilevanza costruiti in modo coerente rispetto agli obiettivi formativi e ai contenuti affrontati, affinché le variazioni in termini di conoscenze, abilità e comportamenti dei destinatari dell'azione formativa, siano effettivamente verificabili a posteriori.

• **Avviso pubblico formazione e informazione 2025**

Con delibera n. 198 del 10 dicembre 2025 del Consiglio di amministrazione sono stati approvati i criteri generali per l'attivazione di una ulteriore procedura di finanziamento, per un importo complessivo di euro 50.000.000, per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione aggiuntiva, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al rafforzamento delle competenze delle diverse figure prevenzionali, nonché ad intercettare in modo capillare le diverse esigenze formative dei lavoratori, espressione di settori produttivi differenti e operanti in vari territori.

L'Avviso pubblico finanzierà progetti formativi aventi per oggetto azioni di sensibilizzazione ai nuovi rischi su specifici ambiti tematici, alcuni in continuità con la precedente campagna di formazione e informazione, altri propri dei settori ad alta incidentalità, nonché al fenomeno delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro e sulle loro conseguenze, come di seguito indicato:

- A. *“Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”*;
- B. *“Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi di Formazione scuola-lavoro”*;
- C. *“Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”*;
- D. *“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”*;
- E. *“Il rischio di incidenti stradali in occasione di lavoro e in itinere”*;
- F. *“Rischio infortunistico nel settore delle costruzioni”*;
- G. *“Rischio infortunistico in agricoltura”*;
- H. *“Rischio da aggressioni e violenze professionali”*.

Il nuovo Avviso richiederà ai soggetti proponenti una focalizzazione sulle tecniche e procedure di rilevazione dei *“near miss”*, quale tematica trasversale ai suddetti ambiti, nonché l'individuazione di indicatori di efficacia, analogamente a quanto previsto dal precedente Avviso 2024.

• **Campagna comunicazione e informazione sugli infortuni in ambito domestico**

A partire dal 29 dicembre 2025 e per tutto il mese di gennaio 2026, in concomitanza con la scadenza del termine per l'iscrizione fissata al 31 gennaio 2026, è stata realizzata una nuova iniziativa di comunicazione con contenuti di carattere prevenzionale finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi per prevenire gli infortuni in ambito domestico.

La campagna, che ricalca la precedente andata *“on air”* a inizio 2025, è stata incentrata sui rischi più ricorrenti in ambito domestico, nonché sulle misure e gli accorgimenti da adottare per evitare

infortuni nell'abitazione e nelle sue pertinenze, mettendo in evidenza il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria e delle prestazioni fornite dall'INAIL.

L'iniziativa di comunicazione, oltre a utilizzare i canali *mainstream* – quali stampa, televisione nazionale e locale, radio nazionali e locali e affissioni – ha previsto un rafforzamento significativo della componente digitale, con un potenziamento della presenza sul *web* e sulle piattaforme *social*. Come già avvenuto in passato per altre campagne di comunicazione dell'Istituto, è stata inoltre ottenuta la messa in onda degli spot radio/video negli spazi di comunicazione sociale della Rai.

L'obiettivo è favorire, attraverso le interazioni sui *social media* e mediante modalità, strumenti e stili comunicativi più vicini alle giovani generazioni, una più efficace diffusione delle informazioni necessarie a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli in materia di prevenzione degli infortuni in ambito domestico, mettendo in evidenza il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria e delle prestazioni fornite dall'INAIL, ed anche l'esiguità del costo del premio assicurativo (24 euro all'anno) e i vantaggi che ne conseguono, nonché la gratuità della stessa per chi ha un reddito al di sotto di soglie minime normativamente previste.

Tale strategia mira altresì ad avvicinare le nuove generazioni al tema dell'assicurazione, superando la diffusa percezione secondo cui il rischio di infortunio domestico riguarderebbe esclusivamente le fasce di età più avanzate e che, conseguentemente, la polizza sia da correlare unicamente al fattore anagrafico.

A questa iniziativa si affianca in termini complementari il Bando per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico, pubblicato il 26 novembre 2024 con una dotazione finanziaria pari a 400.000 euro.

L'obiettivo fondamentale della campagna informativa è promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi presenti negli ambienti domestici e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché diffondere informazioni sull'assicurazione obbligatoria e sulle prestazioni ad essa connesse. Nel corso del 2025 è stato possibile presentare la domanda di partecipazione in modalità telematica, tramite un'apposita procedura informatica. La realizzazione degli interventi informativi sarà completata nel corso del 2026.

6.12. OT-23 Riduzione premio istanze ex articolo 23 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019

L'INAIL premia con una riduzione del premio assicurativo le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per orientare l'attività delle aziende, l'INAIL individua gli interventi che per la loro valenza prevenzionale producono un miglioramento dei livelli delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in termini di riduzione della frequenza e gravità degli eventi lesivi.

Tali interventi devono essere realizzati dall'azienda nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta.

Per il riconoscimento della riduzione, il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La riduzione riconosciuta dall'INAIL è valida solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

La misura della riduzione è pari all'8% nel primo biennio di attività. Trascorsi i primi due anni, la riduzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 20 MAT (modalità per l'applicazione delle tariffe), come segue:

Lavoratori - anno del triennio della Pat	Riduzione
Fino a 10	28%
da 10,01 a 50	18%
da 50,01 a 200	10%
oltre 200	5%

Il modello e la relativa guida sono pubblicati sul sito dell'INAIL al percorso [Atti e documenti – Moduli e Modelli – Assicurazione – Premio assicurativo - Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2026 \(OT23\)](#).

In esso sono descritte 72 tipologie di interventi, suddivise in sei sezioni così indicate:

- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative - SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

7. ATTIVITÀ DI VIGILANZA

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è un'Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo scorso anno è stato pubblicato il piano integrato 2025 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 195 del 2024 in materia di salute e sicurezza e nel documento di programmazione del 2025 si è tenuto conto degli indirizzi operativi previsti nel Piano stesso. In particolare, gli obiettivi principali programmati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati individuati nella formazione e sensibilizzazione dei giovani lavoratori, nel sostegno alle imprese, nel rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo e nell'attuazione di controlli mirati e coordinati.

Gli obiettivi hanno avuto riguardo rispetto a specifiche aree di intervento quali: iniziative di promozione e prevenzione, campagne informative, iniziative rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza, interscambio banche dati vigilanza.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2022, sono state emanate, nel corso del 2025, due note operative in materia di salute e sicurezza a firma congiunta tra i due principali organi di vigilanza: INL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Con la prima nota del 18 marzo 2025, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e alcuni aspetti sulle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE.

Con la seconda nota del 14 luglio 2025, sono state fornite indicazioni sulla possibile attribuzione indebita delle funzioni di preposto e, nello specifico, sulla possibilità o meno di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato.

7.1. Incremento del personale ispettivo

In un'ottica di rafforzamento della vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro svolge un ruolo determinante nel garantire il coordinamento, l'indirizzo e il controllo dell'attività ispettiva. Tale funzione strategica è stata sostenuta da una politica mirata di potenziamento del personale, ritenuta essenziale per accrescere la capacità operativa dell'Agenzia sul territorio.

Per quanto riguarda l'implementazione dell'organico e le relative assunzioni, l'INL - a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha previsto l'assunzione di ulteriori 250 ispettori tecnici e che ha prorogato le precedenti autorizzazioni ad assumere (ovvero l'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e l'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128) - in data 22 luglio 2024, con la collaborazione del Formez, ha pubblicato il bando di Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 750 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore tecnico della vigilanza tecnica, salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, in esito all'espletamento di tale procedura concorsuale, nel corso del 2025, sono stati assunti i primi n. 133 ispettori destinati alla vigilanza in materia di salute e sicurezza. Nel corso dell'anno 2026 saranno completate le assunzioni di ispettori dello stesso concorso.

Si riporta di seguito un prospetto delle risorse finanziarie complessivamente stanziare negli anni 2024-2025 al fine di potenziare e rendere più efficiente la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite, nonché di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento

su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

NORMATIVA	ONERE FINANZIARIO (euro)
Articolo 31, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19	325.000 per il 2024; 2.500.000 per il 2025; 1.500.000 a decorrere dal 2026
Articolo 31, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19	380.810 per il 2024; 2.054.569 per il 2025; 2.385.722 per il 2026; 2.624.596 per il 2027, 2.704.398 per il 2028; 2.718.625 per il 2029; 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034
Articolo 1, comma 158, legge 30 dicembre 2024, n. 207	3.172.580 per il 2025; 12.690.318 annui a decorrere dall'anno 2026; 290.000 per il 2025; 737.000 per il 2025; 1.364.000 annui a decorrere dall'anno 2026
Articolo 31, comma 10, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 <i>modificato dall'art. 4, comma 5, lettera b), decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159</i>	nel limite di 30 milioni annui
Articolo 4, comma 6, decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159	149.327 per il 2025; 1.791.919 a decorrere dall'anno 2026;

7.2. Vigilanza tecnica

Nel corso del 2025, gli ispettori di Vigilanza Tecnica dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in attuazione del decreto direttoriale n. 2 del 29 febbraio 2024, hanno effettuato una capillare attività di vigilanza tecnica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzata a garantire la tutela effettiva dei lavoratori e il rispetto della normativa vigente in tutti i comparti produttivi tipici delle varie Regioni.

L'attività ispettiva, coordinata dai Processi Vigilanza Tecnica delle varie Regioni, si è svolta in stretta collaborazione con le articolazioni territoriali provinciali, secondo una pianificazione regionale condivisa e basata su criteri di priorità, analisi dei rischi settoriali e territoriali, nonché sull'individuazione delle aree produttive a maggiore esposizione a rischio infortunistico.

L'organizzazione della vigilanza è stata condotta con i *team* specialistici, ciascuno dedicato a specifici comparti produttivi o a particolari tipologie di rischio. Questo modello operativo ha consentito di ottenere:

- un'elevata uniformità nell'azione di controllo;
- la valorizzazione delle competenze tecniche del personale ispettivo;
- la possibilità di interventi coordinati e mirati su scala regionale.

I *team* specialistici hanno garantito la copertura dell'intero territorio nazionale assicurando un presidio tecnico omogeneo e un efficace coordinamento operativo.

7.3. Pianificazione ed effettuazione

L'attività di vigilanza ha riguardato tutti i settori produttivi, focalizzandosi maggiormente su quelli classificati come ad alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Documento di programmazione 2025 ha dato indicazioni sulla programmazione dell'attività di vigilanza basata sull'operatività di *teams* specialistici, individuati sulla base dei settori produttivi ed economici presenti su ciascun territorio regionale, e rivolta prevalentemente agli ambiti nei quali si

registra una maggiore percentuale di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una particolare attenzione al settore dell'edilizia e dell'agricoltura.

L'elevata incidenza degli infortuni sul lavoro in **edilizia** ha reso indispensabile un'azione di controllo mirata sia ai profili tecnici che a quelli amministrativi, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti, che incidono sulla salute e sicurezza in termini di mancato coordinamento tra soggetti operanti in un medesimo luogo di lavoro.

L'attività ispettiva è stata volta *in primis* a verificare, relativamente a imprese e lavoratori autonomi, il possesso del titolo abilitante previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal decreto ministeriale n. 132 del 2024 (patente a crediti o documento equivalente o SOA in classifica superiore alla terza). Inoltre, particolare attenzione è stata posta nella verifica della catena di appalti e subappalti e ai relativi obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di cooperazione e coordinamento.

Per l'**agricoltura**, l'attività di vigilanza si è focalizzata primariamente sugli aspetti più significativi in termini infortunistici: uso di macchine e attrezzature, sia in termini di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, sia in termini di valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in ragione del loro utilizzo e presenza nei luoghi di lavoro; esposizione al rischio chimico e/o cancerogeno considerato l'utilizzo dei fitosanitari.

Per entrambi i settori, durante la stagione estiva si è posta l'attenzione anche al rischio calore e alla conseguente individuazione di adeguate misure di protezione e prevenzione.

Durante l'attività di vigilanza, particolare attenzione è stata posta sull'utilizzo delle macchine, sulla loro conformità agli obblighi imposti dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e sulla formazione circa l'uso delle stesse.

7.4. Campagne straordinarie

In esecuzione del "*Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso del 2025 è stata avviata una campagna straordinaria di vigilanza, denominata Operazione STOP (sicurezza di tutti gli operatori) al fine di intensificare l'attività di prevenzione e contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.

I settori individuati al riguardo sono stati: Edilizia, Agricoltura, Impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue, reti fognarie e impianti biogas; è stata posta particolare attenzione su:

- **Edilizia: catena di appalti e subappalti e loro coordinamento.** Gli accertamenti hanno riguardato non soltanto le condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro. A tal proposito, per le verifiche in materia di retribuzioni e contributi previdenziali, è stato anche accertato l'obbligo di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, che, "*nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori*" impone a determinati soggetti ("*il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati*"), nei casi e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale n. 143 del 2021, di verificare la **congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva**.
- **Agricoltura: macchine e attrezzature** sia in termini di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, sia in termini di valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in ragione del loro utilizzo e presenza nei luoghi di lavoro; sull'utilizzo dei **fitosanitari** e in generale sull'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose.

- **Impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue e reti fognarie e impianti di biogas:** predisposizione di idonee procedure di lavoro e di emergenza, con particolare riguardo ai rischi inerenti ai lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, alle relative misure di prevenzione e di protezione attuate e ai dispositivi di protezione individuali adottati. Il numero di ispezioni totali pesate nei due mesi interessati dalla campagna straordinaria è stato di 7632 (superiore al valore obiettivo fissato in 2500 ispezioni mitrate nei settori sopra indicati).

7.5. Risultati attività di vigilanza tecnica

Nel 2025 sono state avviate complessivamente n. **51.927** accertamenti ispettivi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un incremento del **3,9%** rispetto alle n. 49.969 ispezioni avviate nell'anno precedente. Di queste, quasi la metà hanno riguardato il settore dell'edilizia.


L'indice di irregolarità è stato pari al **82,5%** (84,4% nel 2024). Nell'ambito della vigilanza svolta, sono state accertate complessivamente 89.850 violazioni di norme in materia di salute e sicurezza.

Nella seguente tabella è riportata l'incidenza percentuale, in ciascun settore produttivo, dei vari fenomeni legati agli illeciti (penali e amministrativi) in materia di salute e sicurezza.


Fenomeno	Agricoltura	Edilizia	Industria	Terziario
Formazione e informazione	31,8%	10,8%	33,0%	36,9%
Obblighi dei coordinatori e dei committenti	0,7%	4,5%	0,2%	3,8%
Rischi di caduta dall'alto	0,4%	29,8%	2,1%	1,0%
Rischi di investimento e seppellimento	0,2%	1,5%	0,1%	0,3%
Rischi elettrici, attrezzature, macchine e DPC/DPI	10,9%	8,9%	12,8%	4,3%
Sorveglianza sanitaria	34,9%	14,6%	28,3%	32,2%
Tessera di riconoscimento	1,3%	1,9%	0,1%	0,1%
Valutazione dei rischi/POS/PSC/DUVRI	9,4%	6,5%	7,9%	10,3%
Mancanza patente a crediti	0,1%	3,1%	0,4%	0,2%
Verifica possesso patente imprese esecutrici /lav.aut.	0,3%	1,3%	0,1%	0,7%
Altri rischi rilevati	10,0%	17,1%	15,0%	10,2%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Incidenza %, nei singoli settori produttivi, dei vari fenomeni legati agli illeciti penali e amministrativi in materia di salute e sicurezza.

Nei due grafici seguenti, è riportata l'incidenza percentuale, nei soli settori produttivi "Agricoltura" ed "Edilizia", dei vari fenomeni legati agli illeciti (penali e amministrativi) in materia di salute e sicurezza per l'anno 2025.



Incidenza % dei vari fenomeni legati agli illeciti penali e amministrativi in materia di salute e sicurezza in Agricoltura



Incidenza % dei vari fenomeni legati agli illeciti penali e amministrativi in materia di salute e sicurezza in Edilizia

Sono stati emessi n. 13.263 **provvedimenti di sospensione** (secondo valore massimo storico), di cui circa il 37% (4.949) determinati da gravi violazioni in materia di sicurezza (di cui 1.241 in presenza anche di lavoro nero).

I **provvedimenti revocati** a seguito di regolarizzazione sono stati n. 10.956, pari all'83% di quelli adottati.

7.6. Vigilanza sulle norme in tema di patente a crediti (PAC)

Il 1° Ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto-legge n. 19 del 2024 che ha introdotto la c.d. "patente a crediti".

L'obbligo di avere il nuovo titolo abilitante grava sulle imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi dal possesso della patente coloro che, pur operando nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

È un sistema basato sull'acquisizione di crediti che mira a premiare le aziende virtuose in termini di prevenzione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro viceversa penalizzare le aziende meno attente alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

Il numero di patenti a crediti rilasciate dal 1° ottobre 2024 è pari a 479.020.

Il decreto-legge, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 è intervenuto anche sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, qualora affidi l'esecuzione di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008. L'obbligo consiste nel verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, che operano sia in regime di appalto che subappalto, siano dotati di una patente a crediti o dell'attestazione SOA.

Nel corso delle attività ispettive dell'anno 2025 sono state irrogate n. 687 violazioni nei confronti del committente o responsabile dei lavori per non aver verificato il possesso di un titolo abilitante da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. Inoltre, sono state elevate n. 1088 sanzioni per assenza di patente a crediti.

L'organo di vigilanza, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, ha verificato anche la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale al momento della richiesta della patente a crediti.

Dal 1° ottobre 2024 sono state revocate n. 14 patenti a crediti.

Infine, le patenti sospese sono state n. 6 (in caso di infortunio mortale o grave, l'ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a un massimo di dodici mesi).

8. SINTESI DELL'ANDAMENTO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO – ANNO 2025

Con riferimento all'anno 2025 sono al momento disponibili solo i dati provvisori delle denunce di infortunio e delle malattie professionali provenienti dalle rilevazioni mensili. I dati sono riferiti al periodo gennaio-dicembre 2025, confrontati con l'analogo periodo del 2024, rilevati per omogeneità al 31 dicembre di ciascun anno.

Essi, pur risentendo della provvisorietà ed essendo soggetti, quindi, ad aggiustamenti successivi dovuti ai tempi tecnici di trattazione delle pratiche, danno comunque una prima fotografia del numero degli eventi lesivi denunciati nell'anno 2025 e della tendenza del fenomeno. Per una quantificazione degli eventi più puntuale e dettagliata, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione dell'*iter* amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

In occasione della Relazione annuale dell'INAIL, infatti, verranno resi disponibili, con aggiornamento al 30 aprile 2026, i dati relativi agli eventi lesivi del quinquennio 2021-2025, più consolidati rispetto a quelli mensili rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, corredati anche dall'informazione sugli esiti della definizione amministrativa (riconosciuti, negativi e in istruttoria).

Tutte le analisi che seguono sono effettuate con esclusione dei casi occorsi a studenti, a cui è dedicato un apposito *focus*.

Inoltre, per valorizzare le diverse circostanze in cui si sono verificati gli infortuni e la tipologia di rischio interessata, i dati infortunistici in complesso e con esito mortale, sono analizzati separatamente per modalità di accadimento: in occasione di lavoro e *in itinere*.

Una seconda parte è dedicata ad un approfondimento degli indicatori di rischio, calcolati sulla base dell'effettiva esposizione al rischio d'infortunio del lavoratore e con riferimento alla media dell'ultimo triennio consolidato (2021-2023), per rendere la base statistica più stabile e significativa. Chiude la trattazione una sintetica analisi riservata alle malattie professionali denunciate nel 2025. “Le denunce di infortunio avvenute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (ovvero in occasione di lavoro) e presentate all'Inail nel 2025 sono state 416.900, in aumento dello 0,5% rispetto alle 414.853 del 2024. Quelle con esito mortale, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 792 in riduzione dello 0,6% rispetto alle 797 registrate nel 2024.

Gli infortuni in itinere, occorsi cioè al lavoratore nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, denunciati entro il mese di dicembre 2025 sono stati 99.939, in aumento del 3,2% rispetto ai 96.835 del 2024. Le denunce in itinere con esito mortale sono state 293, 13 casi in più rispetto al 2024 (+4,6%).

Nel complesso, le denunce di infortunio presentate all'INAIL entro il mese di dicembre 2025, sono state 516.839 in lieve aumento rispetto alle 511.688 del 2024 (+1,0%). Considerando la provvisorietà delle pratiche in corso, si può concludere per una tendenziale stabilità del dato rispetto al 2024.


Per un confronto a livello europeo, gli ultimi dati degli infortuni sul lavoro diffusi da Eurostat (ufficio statistico delle comunità europee) sono relativi all'anno 2023. I dati si riferiscono ai soli casi in occasione di lavoro, con l'esclusione quindi degli infortuni in itinere che non vengono rilevati a fini prevenzionali e statistici da tutti gli Stati membri, sebbene siano assicurati da molti Paesi europei. Per i confronti, Eurostat non utilizza i dati trasmessi dagli Stati membri espressi in valore assoluto, ma elabora i cosiddetti tassi standardizzati di incidenza infortunistica, ossia particolari indicatori statistici, che rappresentano il numero degli infortuni sul lavoro indennizzati in occasione di lavoro occorsi durante l'anno per 100.000 occupati, limitatamente a quei settori economici maggiormente coperti dagli Stati in termini di infortuni sul lavoro.

L'indice standardizzato elaborato da Eurostat per gli infortuni mortali del 2023 (ultimo dato pubblicato) mostra per l'Italia un valore di 1,20 decessi per 100.000 occupati, in linea con quello UE-27 (1,23) e della Spagna (1,18), al di sotto di quello rilevato per la Francia (3,50), ma superiore a quello della Germania (0,53). Per gli infortuni non mortali, l'Italia ha registrato nel corso degli ultimi anni valori sempre al di sotto di quelli segnati dalla media europea: nel 2023, rispettivamente 991 contro 1.300 casi per 100.000 occupati, notevolmente inferiori a quelli di Spagna (2.391), Francia (2.351) e Germania (1.418).


Tassi standardizzati di incidenza infortunistica nell'unione europea e in Italia (per 100.000 occupati). Anni 2010 - 2023




Ai fini di un confronto europeo più corretto, si rammenta che solo l'Italia (insieme a Spagna e Slovenia) ha riconosciuto i contagi da Covid-19 univocamente come infortuni sul lavoro e ciò ha influenzato i dati italiani nel biennio 2020-2021.




Le **denunce di malattia professionale** protocollate dall'INAIL nel 2025 sono state 98.463, circa 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+11,3%).




Denunce di infortunio in occasione di lavoro. L'incidenza delle denunce di infortunio in occasione di lavoro sul totale delle denunce presentate è passata dall'81,1% del 2024 all'80,7% del 2025. Il numero delle denunce di infortunio in occasione di lavoro ha segnato un +0,7% nella gestione Industria e servizi (dai 371.594 casi del 2024 ai 374.025 del 2025), un -2,1% in Agricoltura (da 24.207 a 23.695) e un +0,7% nel Conto Stato (da 19.052 a 19.180).



Tra i settori dell'Industria e servizi con più infortuni avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano per gli incrementi: le Costruzioni (38.387 casi, +3,1% sul 2024), la Sanità e assistenza sociale (36.856, +1,6%), il Commercio (33.747, +2,1%) e le Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (20.995 casi, +0,4%), e per i decrementi: il Comparto manifatturiero (70.485, -0,5%), il Trasporto e magazzinaggio (34.271 casi, -1,2%) e il Noleggio e servizi di supporto alle imprese (21.285, -1,4%). L'analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce nel Nord-Ovest (-1,4%) e al Sud (-0,03%) e un aumento al Centro (+2,9%), nelle Isole (+2,5%) e nel Nord-Est (+0,5%).




L'aumento delle denunce di infortunio che emerge dal confronto tra il 2024 e il 2025 è legato solo alla componente femminile, che registra un +2,0% (da 131.819 a 134.448 casi) contro un -0,2% di quella maschile (da 283.034 a 282.452).




In flessione le denunce dei lavoratori italiani (-0,5%), al contrario di quelle degli stranieri (+3,7%). L'analisi per classi di età mostra un calo in particolare nella fascia che va dai 40 ai 54 anni (-2,6%) e aumenti per i 20-39enni (+1,3%) e 55-69enni (+3,6%).

Con riferimento ai **casi mortali**, l'incidenza delle denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro (792 nel 2025 contro i 797 del 2024) sul totale dei decessi denunciati è passata dal 74,0% del 2024 al 73,0% del 2025. La riduzione tra i due anni ha riguardato solo la gestione Industria e servizi che scende da 686 a 674 denunce mortali.



Tra i settori con più decessi avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano le Costruzioni con 148 casi (contro i 156 del 2024), il comparto manifatturiero con 117 (101 nel 2024), il Trasporto e magazzinaggio con 110 (111 nel 2024), il Commercio con 68 (58 nel 2024) e il Noleggio e servizi di supporto alle imprese con 39 casi (38 nel 2024).


Dall'analisi territoriale emergono aumenti al Sud (da 181 a 187) e nel Nord-Est (da 164 a 167) e cali nelle Isole (da 92 a 81), nel Nord-Ovest (da 205 a 203) e al Centro (da 155 a 154).



Tra le Regioni con i maggiori aumenti si segnalano Veneto (+22), Piemonte e Puglia (+14 entrambe), Marche (+12) e Liguria (+5), mentre per i cali più evidenti Lombardia (-18), Lazio (-13), Sardegna (-9), Emilia-Romagna (-6) e le Province autonome di Trento e Bolzano (-5 ciascuna).

La diminuzione rilevata nel confronto dei periodi gennaio-dicembre 2024 e 2025 è legata sia alla componente maschile, le cui denunce mortali in occasione di lavoro sono passate da 750 a 749 sia

a quella femminile (da 47 a 43). Aumentano le denunce dei lavoratori stranieri (da 176 a 182), in riduzione quelle degli italiani (da 621 a 610).



L'analisi per classi di età evidenzia incrementi delle denunce mortali nella fascia 40-49 anni (da 137 a 148 casi) e 55-64 anni (da 279 a 300) e riduzioni tra gli *under* 40 (da 143 a 130), tra i 50-54enni (da 133 a 128) e tra gli *over* 64 (da 103 a 85).

Denunce di infortunio *in itinere*


Gli infortuni *in itinere*, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (al netto degli studenti), denunciati all'INAIL entro il mese di dicembre 2025 sono stati 99.939, in aumento del 3,2% rispetto ai 96.835 del 2024. L'incidenza di tale tipologia di denunce sul complesso degli infortuni è passata dal 18,9% del 2024 al 19,3% del 2025.

Il numero delle denunce di infortuni ha segnato un +3,2% nella gestione Industria e servizi (dagli 86.649 casi del 2024 agli 89.437 del 2025), un +8,9% in Agricoltura (da 1.618 a 1.762) e un +2,0% nel Conto Stato (da 8.568 a 8.740).

L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nel Nord-Est (+5,3%), al Sud (+4,7%), nelle Isole (+4,1%), nel Nord-Ovest (+2,2%) e al Centro (+1,3%). Tra le Regioni con i maggiori incrementi percentuali dei casi si segnalano la Provincia autonoma di Bolzano (+17,3%), la Campania (+14,2%), la Sardegna (+9,8%) e l'Emilia-Romagna (+9,7%), mentre i decrementi si registrano solo in Umbria (-10,2%), Provincia autonoma di Trento (-5,5%), Valle d'Aosta (-1,5%), Basilicata (-1,4%), Molise (-1,0%) e Lazio (-0,1%).


L'incremento delle denunce di infortunio che emerge dal confronto tra il 2024 e il 2025 è legata sia alla componente femminile, che registra un +3,5% (da 46.508 a 48.154 casi) sia a quella maschile con un +2,9% (da 50.327 a 51.785).

Aumentano le denunce dei lavoratori stranieri (+6,1%) e quelle degli italiani (+2,4%). L'analisi per classi di età mostra incrementi per gli *under* 45 anni (+3,4%) e tra gli *over* 49 (+5,0%) e un calo per 45-49enni (-3,3%).



Le denunce di infortuni *in itinere* con **esito mortale** (al netto degli studenti) presentate nel 2025, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 293, 13 in più rispetto alle 280 registrate nel 2024 (+4,6%). L'incidenza di tale tipologia di denunce sul complesso degli infortuni mortali è passata dal 26,0% del 2024 al 27,0% del 2025.


Le denunce mortali *in itinere* delle lavoratrici sono aumentate da 32 a 51, quelle dei lavoratori scese da 248 a 242.



Aumentano le denunce dei lavoratori stranieri (da 50 a 69), in calo quelle degli italiani (da 230 a 224).


Denunce di infortunio degli studenti

Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'INAIL entro il mese di dicembre 2025 sono state 80.871, in aumento del 3,8% rispetto alle 77.883 del 2024.



L'incidenza degli infortuni occorsi a studenti rappresenta il 13,5% del totale delle denunce registrate nel 2025. Il 42% interessa le studentesse (+4,2% l'incremento tra il 2024 e il 2025), il 58% gli studenti (+3,6%). Tre infortuni su quattro riguardano studenti *under 15* anni, un quarto quelli dai 15 anni in poi.

La Lombardia è la Regione che presenta più denunce (23% del totale nazionale; +5,9% sul 2024), seguita da Veneto (12%; +8,7%), Emilia-Romagna (12%; +5,0%) e Piemonte (10%; +6,7%).



Il 95% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 5% gli studenti delle scuole non statali e private. Il 97% dei casi denunciati si registra in occasione delle attività scolastiche, il 3% *in itinere*. Circa 1.900 gli infortuni denunciati dagli studenti coinvolti nei percorsi per le competenze

trasversali e l'orientamento (ora percorsi di formazione scuola-lavoro) in riduzione dell'8,2% rispetto al 2024.

I casi mortali denunciati all'INAIL entro il mese di dicembre 2025 risultano essere 8 contro i 13 del 2024.

Si precisa che i dati sono provvisori e suscettibili di variazioni, in particolare per gli infortuni avvenuti nei percorsi "formazione scuola-lavoro", oltre a quelli con esito mortale, in conseguenza della trattazione delle pratiche ai fini del riconoscimento.

Gli indicatori di rischio infortunistico

Inquadrata la dimensione complessiva del fenomeno infortunistico in valore assoluto, per descrivere l'effettiva esposizione al rischio occorre contestualizzare il dato rispetto alla popolazione lavorativa. L'INAIL fornisce nella sua Banca dati statistica *online* specifici indicatori di rischio², calcolati come rapporto tra gli infortuni indennizzati e gli addetti-anno (unità di lavoro stimate sulla base delle retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro) della gestione Industria e servizi, la maggiore per numerosità di eventi. Gli indici vengono calcolati sulla media dell'ultimo triennio consolidato, attenuando eventuali fluttuazioni annuali anomale e rendendo il dato più significativo dal punto di vista statistico. Sono inoltre considerati nel calcolo solo gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, escludendo i casi *in itinere* (durante il tragitto casa-lavoro), poiché non direttamente riconducibili ai rischi specifici legati all'esercizio dell'attività lavorativa. Per una visione più granulare, gli indici sono declinati anche per tipologia di esito accertato: inabilità temporanea, menomazione permanente e morte dell'infortunato. Gli indicatori sono elaborati inoltre per settore di attività economica (classificazione Ateco), permettendo di identificare i comparti produttivi a maggiore criticità.

Gli ultimi dati disponibili riguardano il triennio consolidato 2021-2023, si ripete, per le sole attività dell'Industria e servizi. Occorre ricordare come i primi due anni siano stati interessati dalla pandemia con effetti depressivi sulle attività economiche (e conseguente contrazione degli infortuni sul lavoro "tradizionali") e l'introduzione delle nuove denunce di infortunio da contagio da Covid-19³. Il precedente triennio di confronto (2020-2022) risulta invece interamente condizionato dall'emergenza sanitaria sin dal suo esordio.

Nel triennio 2021-2023, l'indice di frequenza dell'intera gestione Industria e servizi si è attestato a 13,92 infortuni indennizzati ogni mille addetti, segnando una diminuzione del 12,6% rispetto al periodo precedente 2020-2022 (15,93). L'analisi settoriale rivela che a tale decremento hanno contribuito alcuni comparti, primo fra tutti quello della Sanità e assistenza sociale, il cui indice è sceso da 54,13 a 33,65 (-37,8%). Un dato che riflette direttamente l'impatto della pandemia, in termini di contagi sul lavoro, sulla categoria proprio negli anni 2020-2021-2022 e con effetti solo marginali nel 2023. Al contrario, altri settori hanno registrato un aumento della frequenza infortunistica: le costruzioni da 17,71 del triennio 2020-2022 è passato a 18,18 nel periodo 2021-2023 (+2,7%), il settore manifatturiero da 12,00 a 12,12 e i trasporti-magazzinaggio da 23,01 a 23,23 (+1,0% per entrambi). All'interno del vasto settore manifatturiero, la metallurgia e l'industria del legno continuano ad essere i settori più a rischio di infortunio, registrando entrambi circa 22 infortuni indennizzati ogni mille lavoratori.

Analizzando i valori degli indici di frequenza per le conseguenze più gravi dell'infortunio (menomazioni permanenti ed esiti mortali), si possono evidenziare ulteriori aspetti. In cima alla graduatoria, l'analisi delle frequenze per menomazione permanente evidenzia le costruzioni,

² <https://bancadatistatisticaoas.inail.it/analytics>, area "Rischio".

³ L'INAIL tutela i contagi professionali da Covid-19, inquadrandoli, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro (la causa virulenta è equiparata a quella violenta).

l'agroindustria⁴ e l'estrazione di minerali da cave e miniere ciascuno con 3 infortuni indennizzati in permanente ogni mille addetti, seguiti da vicino dal settore fornitura di acqua/reti fognarie/gestione dei rifiuti (2,66) a fronte di un valore medio della gestione Industria e servizi di 1,11. Nella conseguenza più grave, la morte, ancora agroindustria e costruzioni al primo posto con 0,09 esiti fatali riconosciuti ogni mille addetti (praticamente un morto in occasione di lavoro ogni 10mila lavoratori), seguiti dal settore estrazione di minerali da cave e miniere (0,07) e dai trasporti e magazzinaggio con 0,06 (0,03 per la gestione Industria e servizi).

Le considerazioni sulle frequenze e gravità delle conseguenze di infortunio dell'agroindustria possono essere estese all'intero comparto Agricoltura, che si conferma tra i settori a più alto rischio. In aggiunta al calcolo degli indici di frequenza, l'INAIL elabora e pubblica, sempre nella banca dati statistica *online*, ulteriori indici di rischio denominati indici di gravità. Tali indici mettono in relazione le conseguenze degli infortuni in occasione di lavoro indennizzati — espresse in giornate perse per singolo addetto — con il numero complessivo dei lavoratori esposti (addetti-anno stimati, come per gli indici di frequenza). La quantificazione delle giornate perse per ogni addetto-lavoratore, permette di dare il giusto rilievo agli eventi più critici. Mentre l'indice di frequenza si limita infatti a monitorare la numerosità degli infortuni (dominata per circa il 90% da eventi lievi quali le inabilità temporanee), l'indice di gravità ne analizza la qualità, ovvero l'entità del danno subito, pesando maggiormente le conseguenze più severe. Con riferimento al triennio 2021-2023, il settore dell'industria e dei servizi ha registrato un indice di gravità generale di 1,30 giornate perse per addetto, in diminuzione del 9,7% rispetto al valore di 1,44 riscontrato nel periodo precedente, 2020-2022. Esaminando il rischio per specifico comparto economico, si conferma una graduatoria analoga a quella degli indici di frequenza: i valori più critici si rilevano nell'agroindustria (3,46), seguito a breve distanza dalle estrazioni minerarie (3,43) e dalle costruzioni (3,41), che precedono il comparto della gestione dei rifiuti e delle reti fognarie (2,88) e i trasporti-magazzinaggio (2,43).


Denunce di malattie professionali

I dati rilevati a dicembre di ciascun anno mostrano incrementi delle patologie denunciate nelle gestioni Industria e servizi (+11,7%, da 73.723 a 82.371 casi) e Agricoltura (+9,4%, da 14.026 a 15.346) e un calo nel Conto Stato (-0,5%, da 750 a 746).


L'aumento interessa il Sud (+21,1%), il Nord-Ovest (+14,3%), il Centro (+8,9%) e il Nord-Est (+7,6%). In calo le Isole (-2,7%).

In ottica di genere si rilevano 7.840 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 65.377 a 73.217 (+12,0%) e 2.124 in più per le lavoratrici, da 23.122 a 25.246 (+9,2%). L'aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, passate da 80.847 a 89.388 (+10,6%), sia quelle degli stranieri, da 7.652 a 9.075 (+18,6%).

⁴ Nella gestione Industria e Servizi dell'INAIL, la sezione Ateco A-Agricoltura identifica essenzialmente l'agroindustria. Si tratta di attività che, pur partendo dal settore agricolo, prevedono la trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti (propri o di terzi) attraverso lavorazioni meccanico-agricole. Al contrario, la maggior parte delle attività agricole primarie rientra nella specifica gestione INAIL Agricoltura.



Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell'orecchio continuano a rappresentare, anche nel 2025, le prime tre tipologie di malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio.



9. INTERVENTI, ORIENTAMENTI E PROGRAMMI

Nel corso dell'anno 2025, l'azione del Governo e delle Amministrazioni competenti ha proseguito nel solco degli indirizzi già delineati nella precedente Relazione annuale, consolidando e ampliando gli interventi normativi, amministrativi e programmatici volti al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli orientamenti strategici e i programmi per l'anno 2026, si collocano all'interno del quadro sistemico introdotto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle misure approvate nel biennio 2024-2025.

L'azione programmatica per il 2026 si colloca, pertanto, in un quadro di forte continuità con le misure adottate nel 2025 e trova fondamento sia nell'attuazione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, sia nelle linee strategiche definite con la Strategia nazionale 2026-2030. L'obiettivo complessivo è rafforzare in modo stabile e coerente il sistema di prevenzione, vigilanza, formazione e responsabilità, garantendo una tutela sempre più efficace dei lavoratori e promuovendo un approccio integrato alla sicurezza, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali.

Per quanto concerne il rafforzamento strutturale della prevenzione e della vigilanza il Governo proseguirà nell'attività di promuovere il potenziamento dell'apparato di controllo e di assicurare piena operatività degli strumenti di qualificazione e monitoraggio introdotti nel 2025.

In particolare, proseguiranno:

- l'implementazione della patente a crediti, destinata ad estendersi progressivamente ai comparti a più alta incidenza infortunistica, insieme al rafforzamento dei poteri ispettivi e alla revisione delle misure di sospensione;
- la messa a regime del *badge* di cantiere, quale strumento di tracciabilità nelle filiere complesse, soprattutto nei settori appalti e subappalti;
- l'incremento del personale ispettivo, con l'avvio delle assunzioni previste per il triennio 2026-2028 per INL e il contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
- lo sviluppo del sistema informativo di vigilanza (MiniSINP Vigilanza) e l'aggiornamento del SINP.

Nella consapevolezza che nel contesto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'utilizzo delle nuove tecnologie, ed in particolare dell'**intelligenza artificiale**, rappresentino senza dubbio un valido e necessario alleato, offrendo strumenti sempre più adeguati e sofisticati per monitorare e gestire i rischi in modo puntuale ed efficace, nonché per assolvere ad una funzione predittiva, volta ad evitare il manifestarsi di eventi infortunistici, proseguiranno le attività progettuali in materia.

Proseguiranno, quindi, i lavori del **Progetto "Il metaverso per la sicurezza sul lavoro"**, che si propone di sfruttare la tecnologia del Metaverso per consentire al lavoratore di sviluppare degli automatismi comportamentali da azionare in caso di pericolo e per sperimentare gli effetti di un comportamento errato.

Il progetto è diretto a disegnare una piattaforma digitale in grado di offrire all'utenza interessata, mediante l'integrazione delle tecnologie immersive (metaverso) e delle neuroscienze, la possibilità di sperimentare, in ambienti di lavoro ad alto rischio, riprodotti con l'uso delle suddette tecnologie, le effettive conoscenze e la risposta emotiva rispetto a situazioni di pericolo simulate, con lo scopo di sensibilizzare i lavoratori sui temi della sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il numero di incidenti attraverso l'impiego dei più moderni strumenti digitali ad oggi disponibili.

In proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della competente Direzione generale si è adoperata, nel mese di febbraio 2025, per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, composto da rappresentanti di INAIL e INL, con cui poter collaborare, in particolare, nella fase di costruzione degli scenari in ambiente virtuale.

Al riguardo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2025, n. 21, che ha introdotto nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole il tema delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state effettuate anche delle valutazioni per uno **scenario progettuale** da includere nel progetto "**Metaverso per la Sicurezza sul Lavoro**" che tenga conto di tale novità normativa. Sul punto, sono state ideate delle attività promozionali rivolte ai più giovani attraverso quiz con finalità formativa, elaborati sulla base dei contributi della competente Direzione generale del Ministero alla luce dei documenti di promozione della cultura e della sicurezza adottati.

A tale iniziativa si aggiunge la realizzazione anche del progetto "**Microsoft – MLPS sull'intelligenza artificiale per la sicurezza sui posti di lavoro**", nell'ottica della promozione della cultura della prevenzione.

Il progetto, le cui attività proseguiranno nel 2026, è finalizzato alla creazione di una *app*, messa a disposizione di lavoratori e imprese da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consenta agli interessati di chiedere informazioni sulla sicurezza; l'intelligenza artificiale, "allenata" sulle normative di settore, fornirà dapprima un riassunto rapido, e poi un approfondimento di dettaglio, consentendo anche agli "addetti ai lavori" di disporre di una lista di raccomandazioni/indicazioni da seguire per implementare le condizioni di sicurezza e, in pari tempo, migliorando processi e condizioni lavorative a supporto degli ispettori.

Per quanto attiene alla *roadmap* che dovrà portare alla realizzazione del progetto, in ordine al quale i rappresentanti della società hanno assicurato il pieno rispetto della normativa *privacy*, la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è risultata coinvolta nel primo *step* che è consistito:

- nella individuazione di un ambito specifico, tra i diversi scenari possibili, ed in proposito lo *use case* è stato rappresentato dall'edilizia, motivando tale scelta sia alla luce del livello di rischio infortunistico, particolarmente elevato in tale settore sia dall'introduzione del dirompente istituto della c.d. patente a crediti;
- nella trasmissione alla società Microsoft delle relative fonti di dati legate all'ambito individuato, necessarie ad avviare la sperimentazione del *software* di AI generativa.

Il Governo non si fermerà con le attività di promozione e sviluppo della cultura della prevenzione e della sicurezza. Si proseguirà con la valorizzazione della formazione come strumento essenziale per migliorare i comportamenti di sicurezza, uniformare gli *standard* e contrastare l'ingresso nel mercato di soggetti formatori non qualificati.

Nel 2026 si darà attuazione:

- ai criteri di accreditamento dei soggetti formatori, da adottare in Conferenza Stato-Regioni;
- al completamento delle FAQ interpretative relative all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;

- al consolidamento dei programmi dedicati ai giovani, tra cui il nuovo Protocollo sulla formazione scuola-lavoro, il concorso “Salute e sicurezza...insieme!” e l’implementazione dei moduli formativi innovativi (realtà aumentata, gaming, simulazioni immersive).

Sarà inoltre rafforzato il ruolo della cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso la diffusione di strumenti semplificati per le PMI, il sostegno ai modelli di gestione certificati e l’ampliamento delle iniziative rivolte ai settori a più elevata esposizione al rischio.

Infine, il Governo affronterà le nuove sfide poste dalle trasformazioni tecnologiche, organizzative e climatiche.

Tra le azioni prioritarie per il 2026 figurano:

- la piena attuazione delle disposizioni INAIL in materia di premialità, con la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* e la destinazione di risorse specifiche alle imprese della Rete del lavoro agricolo di qualità;
 - il potenziamento dei protocolli di prevenzione tecnologica, includendo i DPI intelligenti, la sensoristica avanzata, l’uso della realtà aumentata e le sperimentazioni per la gestione dei rischi meteo-climatici;
 - l’ampliamento dei finanziamenti alle imprese e il rafforzamento delle misure per agricoltura, costruzioni, logistica e ristorazione;
 - l’attuazione dei protocolli con i grandi gruppi industriali e con le parti sociali, con specifici *focus* su stress lavoro-correlato, *near miss*, gestione del calore e riduzione degli eventi mortali;
- Tali interventi concorrono a un modello di sicurezza moderno, capace di affrontare i rischi emergenti con strumenti avanzati e di proteggere in modo più incisivo i lavoratori delle filiere a maggiore vulnerabilità.

Ancora, in considerazione dell’importanza riconosciuta alla comunicazione, quale prezioso strumento da utilizzare per la prevenzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto promotore dell’organizzazione di una **campagna straordinaria di comunicazione**, incentrata sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che vedrà impegnati, nel 2026, oltre al Ministero stesso, anche i principali soggetti istituzionali (INL e INAIL).

A tal fine, è già stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale per l’organizzazione e lo sviluppo di tale campagna di comunicazione, dotato di competenze ed esperienze diversificate utili ad avviare le attività e a sostenerle con successo.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà impegnato nella revisione e il potenziamento della normativa in materia di tenuta ed esibizione della **documentazione in formato digitale** riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro; ciò in considerazione dell’evoluzione tecnologica, della necessità di rendere più efficienti ed efficaci i processi amministrativi e le attività di vigilanza, contrastare gli abusi, nonché di semplificare l’attività delle imprese oltre che dell’esigenza di garantire una maggiore tutela dell’ambiente attraverso una riduzione della documentazione cartacea.

Per quanto riguarda l’attuazione normativa proseguiranno fino alla definitiva approvazione i lavori relativi a:

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di cui **all’articolo 16-quinques, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione dell’Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) istituita presso l’INAIL.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'INAIL, l'ISS, l'ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, di cui **all'articolo 126, decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101**, finalizzato a stabilire le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di accesso al predetto archivio da parte dell'ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali. Per tale provvedimento, già in fase avanzata di definizione l'anno scorso, occorre far riferimento all'importante attività di condivisione che è stata realizzata nel corso del 2025 e che ha visto il coinvolgimento dei diversi *stakeholders*.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui **all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera *a*), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per l'individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
- Decreto per l'individuazione delle modalità di esclusione dal riconoscimento del *bonus* delle aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di **articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159**.
- Decreto per l'individuazione delle imprese con attività a rischio più elevato **di cui all'articolo 3, commi 2 e 6 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159**.
- Decreto per l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione delle attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di *badge* di cantiere e di patente a crediti, nonché di monitoraggio dei flussi della manodopera anche mediante l'impiego di tecnologie e delle informazioni trattate, **di cui all'articolo 3, comma 3, decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159**.
- Decreto per l'adozione delle linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, ai sensi di quanto previsto **dall'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159**.
- Decreto per l'individuazione delle modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese, **di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159**.

Con particolare riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2025, recante modalità e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, di cui all'articolo 1, commi 392 e 393, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si rappresenta che il suddetto provvedimento ha previsto, all'articolo 3, che *"la domanda di finanziamento deve essere presentata (...) esclusivamente mediante la procedura informatizzata resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*. In attuazione di tale previsione, sono stati avviati gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'applicativo informatico dedicato alla presentazione e alla gestione delle istanze di accesso al Fondo. L'applicativo sarà operativo a partire da maggio 2026.

Sarà inoltre pubblicato l'Avviso contenente l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i relativi contenuti, la documentazione da allegare,

l'eventuale modulistica da utilizzare, nonché le procedure previste per l'erogazione del rimborso in caso di ammissione al beneficio.

Proseguiranno, inoltre, i lavori per l'**aggiornamento delle linee guida** dell'allora ISPEL, emanate nel 2009, recanti "**Adeguamento delle Macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici ai requisiti di sicurezza relativo ai rischi individuati nella clausola di salvaguardia presentata dall'Italia nei confronti della norma EN 703:1995**". Un apposito gruppo di lavoro tecnico, che ha visto il coinvolgimento di questo Ministero, degli organi di vigilanza (ASL e INL) e dell'INAIL ha elaborato le nuove linee guida ed è in fase di definizione il provvedimento per l'adozione (decreto **ai sensi dell'articolo 71, comma 4, lettera a, punto 3), decreto legislativo n. 81 del 2008**).

Proseguirà, inoltre, l'impegno da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esame di proposte finalizzate alla revisione della normativa in materia di ambienti confinati o sospetti d'inquinamento che, a causa di diversi fattori, comportano l'esposizione a rischi particolarmente elevati per la salute e la sicurezza da parte di coloro che vi accedono.

Proseguirà, infine, l'*iter* di adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, **ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008**, volto a superare le difficoltà connesse alla mancanza di criteri di scelta aggiornati e relativi a tutte le tipologie di DPI, fornendo alle aziende e ai lavoratori, nonché a tutti gli operatori del mercato, nuovi criteri per ciascun dispositivo previsto.

L'obiettivo è proseguire nel percorso che vede la sicurezza sul lavoro non come mero adempimento normativo, ma come componente essenziale della qualità del lavoro, della competitività del sistema produttivo e della coesione sociale del Paese.